



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per i Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione
Ufficio di Statistica
Sistema Statistico Nazionale

Il Diporto Nautico in Italia

Anno 2008

Indice

Presentazione del Direttore Generale per i Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione.... Pag. 5

Sintesi7

1 - Consistenza del naviglio da diporto.....11

Tavola 1.1 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2007

Tavola 1.2 - Iscrizioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi per classi di lunghezza dall'1/01/2008 al 31/12/2008

Tavola 1.3 - Cancellazioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi per classi di lunghezza dall'1/01/2008 al 31/12/2008

Tavola 1.4 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2008

Tavola 1.5 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi al 31/12/2007 e al 31/12/2008 per classi di lunghezza.....

Tavola 1.6 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi - Situazione al 31/12/2007

Tavola 1.7 - Iscrizioni di naviglio da diporto negli Uffici Marittimi dall'1/01/2008 al 31/12/2008

Tavola 1.8 - Cancellazioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi dall'1/01/2008 al 31/12/2008

Tavola 1.9 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi - Situazione al 31/12/2008.....

Tavola 1.10 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi al 31/12/2007 e al 31/12/2008

Tavola 1.11 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi per classi di lunghezza e per Regione - Situazione al 31/12/2007

Tavola 1.12 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi per classi di lunghezza e per Regione dall'1/01/2008 al 31/12/2008

Tavola 1.13 - Unità da diporto cancellate dagli Uffici Marittimi per classi di lunghezza e per Regione dall'1/01/2008 al 31/12/2008

Tavola 1.14 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi per classi di lunghezza e per Regione - Situazione al 31/12/2008.....

Tavola 1.15 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/2007

Tavola 1.16 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo dall'1/01/2008 al 31/12/2008

Tavola 1.17 - Unità da diporto cancellate per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo dall'1/01/2008 al 31/12/2008

Tavola 1.18 - Unità da diporto iscritte per classi di lunghezza e per Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/2008

Tavola 1.19 - Serie storica 1997-2008 delle unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi per Regione

Tavola 1.20 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Provinciali della M.C.T.C. per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2007

Tavola 1.21 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Provinciali della M.C.T.C. per classi di lunghezza dall'1/01/2008 al 31/12/2008

Tavola 1.22 - Unità da diporto cancellate negli Uffici Provinciali della M.C.T.C. per classi di lunghezza dall'1/01/2008 al 31/12/2008	
Tavola 1.23 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Provinciali della M.C.T.C. per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/2008.....	

2 - Patenti nautiche Pag. 57

Tavola 2.1 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici - Anno 2008	
Tavola 2.2 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi Periferici per Regione - Anno 2008	
Tavola 2.3 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Provinciali M.C.T.C. nel 2008	
Tavola 2.4 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta dagli Uffici Marittimi dal 1997 al 2008 per Regione	
Tavola 2.5 - Patenti nautiche rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi dal 1997 al 2008 per Regione	

3 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto69

Tavola 3.1 - Andamento mensile dei sinistri avvenuti in mare aperto al naviglio da diporto nel corso del 2008	
Tavola 3.2 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto nel corso del 2008 per Compartimento Marittimo	
Tavola 3.3 - Serie storica 1990-2008 dei sinistri occorsi al naviglio da diporto per natura e conseguenza.....	

4 - Strutture dedicate alla nautica da diporto e posti barca74

Tavola 4.1 - Numero di posti barca per Capitaneria di Porto, tipologia di infrastruttura e classi di lunghezza al 31/12/2008	
Tavola 4.2 - Numero di posti barca per Regione, tipologia di infrastruttura e classi di lunghezza al 31/12/2008.....	
Tavola 4.3 - Numero di posti barca per Comune, tipologia di infrastruttura, licenze dotazioni e Capitaneria di Porto al 31/12/2008.....	
Tavola 4.4A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al 31/12/2008	
Tavola 4.4B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al 31/12/2008 - Percentuali sul totale regionale	
Tavola 4.5A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di infrastruttura al 31/12/2008	
Tavola 4.5B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di infrastruttura al 31/12/2008 - Percentuali sul totale dei posti barca	
Tavola 4.6A - Numero di posti barca per classi di lunghezza e dotazioni di servizi al 31/12/2008	
Tavola 4.6B - Numero di posti barca per classi di lunghezza e dotazioni di servizi per classi di lunghezza al 31/12/2008 - Percentuali sul totale dei posti barca.....	
Tavola 4.7A - Numero di posti barca per classe di lunghezza e per tipologia di infrastruttura al 31/12/08.....	
Tavola 4.7B - Numero di posti barca per classe di lunghezza e per tipologia di infrastruttura al 31/12/2008 - Percentuali sul totale dei posti barca ...	
Tavola 4.8 - Numero di posti barca per Regione al 31 dicembre - Anni 1997-1999, 2001-2008	

Appendice - Decreto Min. 29 luglio 2008, n. 146 (Codice della Nautica da Diporto) 89

Presentazione

Ho il piacere di presentare “Il Diporto Nautico in Italia”, pubblicazione di settore inserita nei Programmi Statistici Nazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Mi è gradita l'occasione per ringraziare il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e gli Uffici Periferici del Ministero, Marittimi e della Motorizzazione Civile, per l'indispensabile aiuto fornito all'Ufficio di Statistica ai fini della redazione del volume.

Le statistiche e gli indicatori contenuti nel compendio mettono a disposizione degli operatori del settore informazioni di grande rilievo ai fini di una approfondita conoscenza dello stato e dell'evoluzione del diporto nautico nel nostro Paese.

I prospetti riguardanti la consistenza del naviglio e delle infrastrutture evidenziano che, al 31 dicembre 2008, le unità da diporto censite sono 99.517, delle quali 79.649 iscritte negli Uffici Marittimi Periferici delle Capitanerie di Porto e 19.868 presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, a fronte di un'offerta di oltre 136.000 posti barca dislocati lungo i litorali e le Isole Maggiori del Paese.

Prosegue il trend degli ultimi anni per quanto riguarda la positiva evoluzione del naviglio da diporto, aumentato di 2.209 unità grazie, soprattutto, ai significativi incrementi osservati nelle Regioni Tirreniche, dell'Alto Adriatico e del Centro Sud e, in particolare, in Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sardegna.

I dati relativi alle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto evidenziano una media nazionale di oltre settanta imbarcazioni ogni cento attracchi ed una disponibilità di poco meno di diciotto posti barca per chilometro di costa.

L'analisi dei dati sulle infrastrutture presenti nelle Regioni italiane mette in rilievo notevoli differenze tra il Nord ed il Sud del Paese per quanto riguarda il numero medio di posti per chilometro di litorale, che varia da un minimo di 11 nelle Regioni Meridionali ad un massimo di 58 nelle Regioni Settentrionali.

Inoltre, l'indicatore relativo al numero di unità da diporto iscritte sul territorio per ogni cento posti barca censiti, denominato “indice di affollamento” nella sezione di sintesi, mette in rilievo come situazioni diametralmente opposte si registrino da un lato nel Lazio e nell'Emilia Romagna - che presentano valori dell'indice molto elevati e rispettivamente pari a 171,7 e 123,4 - e dall'altro in Sardegna ed in Sicilia, dove tale rapporto scende a valori oscillanti tra 25 e 34; occorre, a tale riguardo, considerare come lo sviluppo della dotazione infrastrutturale nel Mezzogiorno d'Italia sia frenato da una domanda di posti barca che presenta spesso sensibili oscillazioni stagionali, elevate in estate - in virtù delle numerosissime imbarcazioni provenienti dall'estero o da altre Regioni - e particolarmente basse nei rimanenti mesi dell'anno.

Tali squilibri e differenze territoriali evidenziano la necessità di modulare l'attività di programmazione volta a diversificare e razionalizzazione ulteriormente l'offerta di dotazioni infrastrutturali, incentivando e sostenendo fortemente, anche e soprattutto nelle Regioni Meridionali, iniziative ed attività finalizzate allo sviluppo del diporto nautico e dell'indotto ad esso collegato.

La lettura delle statistiche illustrate nel volume consente, proprio in quest'ottica, di acquisire informazioni di notevole importanza per modulare, con maggiore incisività, azioni sia sul piano amministrativo che nell'ambito della programmazione strategica finalizzate allo sviluppo ed alla crescita del diporto nautico, tradizionale volano e vanto dell'economia nazionale, nel rispetto dell'ambiente marino e delle incantevoli coste del nostro Paese.

**Il Direttore Generale per i Sistemi Informativi,
Statistici e la Comunicazione**
Ing. Mario Laurenti

Sintesi

Sono riportate, di seguito, alcune informazioni di sintesi sui contenuti del volume riguardanti la consistenza del naviglio, le infrastrutture, le patenti nautiche ed i sinistri¹.

In particolare, la Tavola A riporta il numero delle unità da diporto iscritte nei registri degli Uffici Periferici Marittimi ed in quelli Provinciali della Motorizzazione (MCTC) al 31/12/2008 nonché alcuni indicatori sulla dotazione infrastrutturale a livello regionale.

Tavola A - Unità da diporto nautico iscritte al 31/12/2008 - Dati e indicatori per Regione

Regione	Unità iscritte nei registri degli Uffici Marittimi periferici e della MCTC al 31.12.2008 (*)	% unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca totali offerti lungo i litorali al 31.12.08	% posti barca sul totale nazionale	Numero di unità iscritte per ogni 100 posti barca offerti (indice di affollamento)	Km di litorale	Numero di posti barca per km di litorale
Lombardia	5.611	5,6%	-	-	-	-	-
Piemonte e Valle d'Aosta	1.833	1,8%	-	-	-	-	-
Trentino Alto Adige (**)	65	0,1%	-	-	-	-	-
Liguria	20.292	20,4%	24.492	17,9%	82,9	389	63,0
Toscana	12.018	12,1%	15.925	11,7%	75,5	561	28,4
Umbria	39	0,0%	-	-	-	-	-
Lazio	10.760	10,8%	6.268	4,6%	171,7	363	17,3
Campania	15.355	15,4%	17.312	12,7%	88,7	522	33,2
Calabria e Basilicata Tirren.	1.058	1,1%	4.312	3,2%	24,5	796	5,4
Puglia e Basilicata Ionica	3.161	3,2%	10.829	7,9%	29,2	1.015	10,7
Molise	19	0,0%	288	0,2%	6,6	36	8,0
Abruzzo	987	1,0%	2.269	1,6%	43,5	138	16,5
Marche	3.527	3,6%	4.720	3,5%	74,7	188	25,1
Emilia Romagna	5.470	5,5%	4.432	3,2%	123,4	122	36,3
Veneto	7.043	7,1%	3.637	2,7%	70,5	140	26,0
Friuli Venezia Giulia	4.218	4,2%	11.197	8,2%	37,7	94	119,1
Sardegna	3.958	4,0%	19.187	14,1%	25,0	1.851	10,4
Sicilia	4.103	4,1%	11.626	8,5%	33,9	1.473	7,9
Nord	44.532	44,7%	43.758	35,8%	88,9	745	58,7
Centro	26.344	26,5%	26.913	19,2%	97,9	1.112	24,2
Sud e Isole	28.641	28,8%	65.823	45,0%	45,5	5.831	11,3
Italia	99.517	100,0%	136.494	100,0%	71,4	7.688	17,8

(*) delle quali 79.649 iscritte nei registri degli Uffici Marittimi Periferici e 19.868 iscritte negli Uffici Provinciali della MCTC.

(**) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lo stesso prospetto evidenzia, anche:

- una media nazionale di 71 imbarcazioni iscritte nei registri per ogni 100 posti barca offerti (non sono incluse nel calcolo di in tale statistica le numerosissime unità di

¹ Ulteriori e dettagliate statistiche sono riportate nei prospetti che arricchiscono il volume e riguardano:

- la consistenza del naviglio da diporto (cfr. Capitolo 1);
- le patenti nautiche (cfr. Capitolo 2);
- i sinistri occorsi al naviglio da diporto (cfr. Capitolo 3);
- le strutture dedicate alla nautica da diporto ed i posti barca (cfr. Capitolo 4).

piccola dimensione che non hanno l'obbligo di immatricolazione² - Cfr. D.M. 29/07/08, n. 146) e di circa 18 posti barca per chilometro di litorale;

- punti di attracco per il diporto più numerosi nell'Italia Meridionale ma una dotazione infrastrutturale per il naviglio da diporto locale iscritto nei registri che presenta profondi squilibri a vantaggio del Nord del Paese, che a fine 2008 offre al Diporto Nautico circa 60 posti barca per chilometro di costa, a fronte delle analoghe medie di 24,2 e 11,3 ottenute rispettivamente per le Regioni dell'Italia Centrale e dell'Italia Meridionale, con picchi particolarmente elevati, a Nord, nelle Regioni Friuli Venezia Giulia (119,1) e Liguria (63,0) e, a Sud, valori sensibilmente bassi in Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna;

- indici di affollamento dei posti barca significativamente elevati nel Lazio, in Emilia Romagna, in Campania ed in Liguria, con un massimo pari a 171,7 ottenuto per il litorale laziale;

- Liguria, Campania, Toscana e Lazio come le Regioni con il maggior numero di natanti iscritti (rispettivamente 20.292, 15.355, 12.018 e 10.760), con un numero di posti barca superiori al naviglio iscritto solo per le prime tre Regioni ed una media di punti di attracco per chilometro di costa superiore al valore nazionale;

- come Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria, i cui litorali coprono oltre i due terzi della lunghezza delle coste italiane, dispongano da un lato di una densità di posti barca sensibilmente inferiore alla media nazionale e dall'altro un numero di punti di attracco notevolmente superiore a quello delle unità da diporto iscritte, evidenzino anche un assetto infrastrutturale destinato a soddisfare l'elevata domanda di posti barca per le imbarcazioni turistiche provenienti nei mesi estivi dall'estero o da altre Regioni.

La Tavola B illustra la composizione della flotta da diporto iscritta negli Uffici Marittimi Periferici distinta per classe di lunghezza del natante e permette, tra l'altro, di evidenziare:

- che oltre il 46% dei natanti iscritti appartiene alla classe "sino a 10 metri", che più del 53% appartiene alla classe di lunghezza centrale ("da 10,01 a 24 metri") e che solo lo 0,3% è di elevate dimensioni ("oltre 24 metri");

- dotazioni di posti barca insufficienti per le unità da diporto iscritte ed appartenenti alla classe di lunghezza centrale;

- posti barca in numero superiore alle imbarcazioni iscritte per le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri (a tale riguardo, occorre tuttavia ricordare come tali punti di attracco debbano soddisfare anche la domanda di ormeggio delle migliaia di unità non immatricolate);

- una situazione positiva per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali destinate all'ormeggio delle grandi imbarcazioni ed alle navi da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, superiori alle necessità nazionali ed in grado, quindi, di soddisfare la domanda di ormeggio proveniente da imbarcazioni estere.

² Per valutare la significatività degli indicatori occorre considerare che:

- le imbarcazioni rilevate sono le più grandi, ovvero quelle che generalmente hanno bisogno durante tutto l'anno di un ricovero lungo la costa;
- le piccole unità, non censite, possono essere tirate a secco ed allocate in un qualunque rimessaggio;
- il posto lasciato libero da un'imbarcazione o nave da diporto può essere occupato da più di una piccola unità;
- il numero di posti barca deve risultare maggiore del parco nautico, in considerazione della necessità di accogliere unità da diporto provenienti anche da altri Paesi al fine di valorizzare ed accrescere l'offerta di strutture turistiche presenti sul territorio.

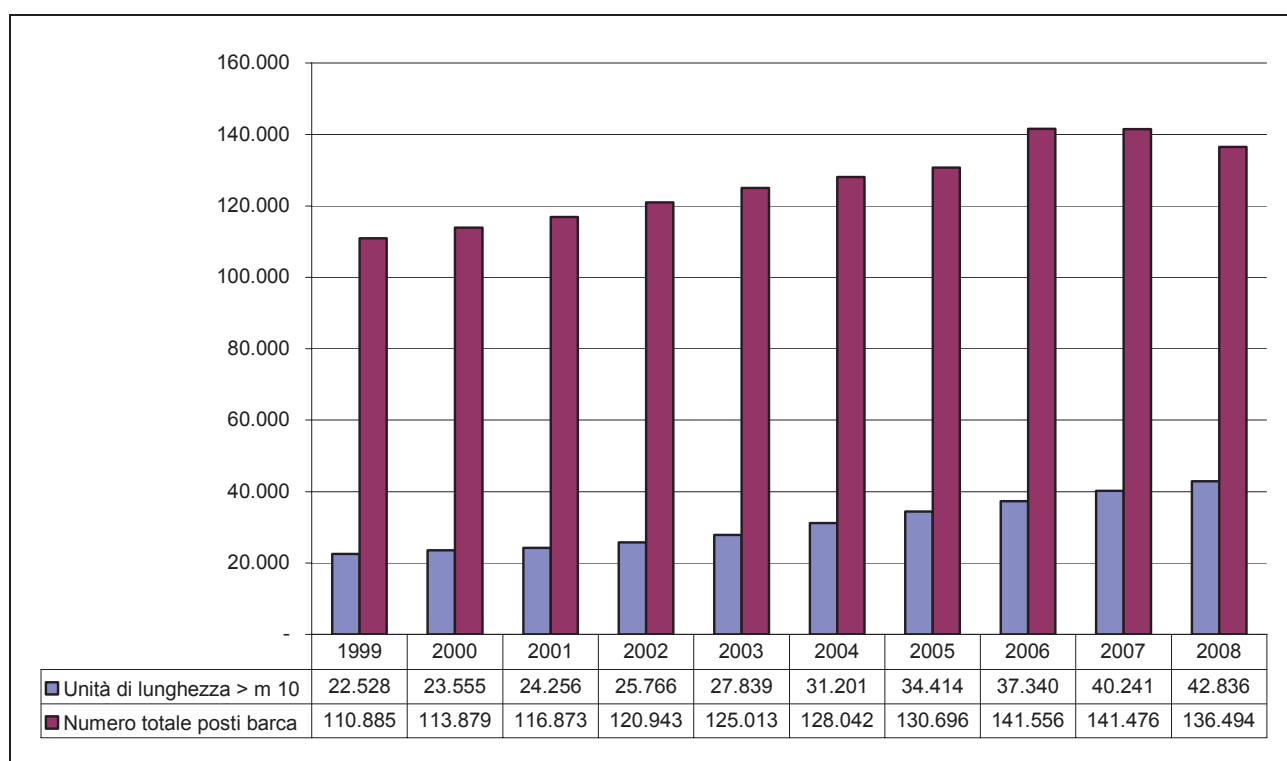
Tavola B - Diporto nautico - Indicatori sui posti barca e sulle classi di lunghezza dei natanti iscritti nei registri periferici marittimi al 31/12/2008

Classe di lunghezza del natante	Unità da diporto iscritte negli Uffici marittimi periferici al 31.12.2008	% unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca totali offerti lungo i litorali al 31.12.2008	% posti barca rispetto al totale nazionale	Rapporto % tra le unità iscritte nei registri marittimi periferici ed i posti barca offerti lungo i litorali (indice di affollamento)
Fino a 10 metri o non specificata	36.813	46,2%	91.004	66,7%	40,5%
Da 10,01 a 24 metri	42.603	53,5%	41.433	30,3%	102,8%
oltre 24 metri	233	0,3%	4.057	3,0%	5,8%
Totale	79.649	100,0%	136.494	100,0%	58,4%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Grafico A mette in rilievo l'evoluzione 1999-2008 relativa: a) alle unità ed alle navi da diporto soggette ad obbligo di iscrizione nei registri e di lunghezza superiore ai 10 metri; b) ai posti barca dislocati lungo i litorali italiani. L'andamento delle due serie storiche mostra, anche, un incremento rispettivamente del 90,2% e del 26,2% nel periodo considerato.

Grafico A - Numero delle unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri iscritte nei registri e numero di posti barca in Italia al 31 dicembre - Anni 1999-2008



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Tavola C mostra i dati riepilogativi relativi alle patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Periferici del Ministero nel corso del 2008.

Tavola C - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Periferici per Regione - Anno 2008

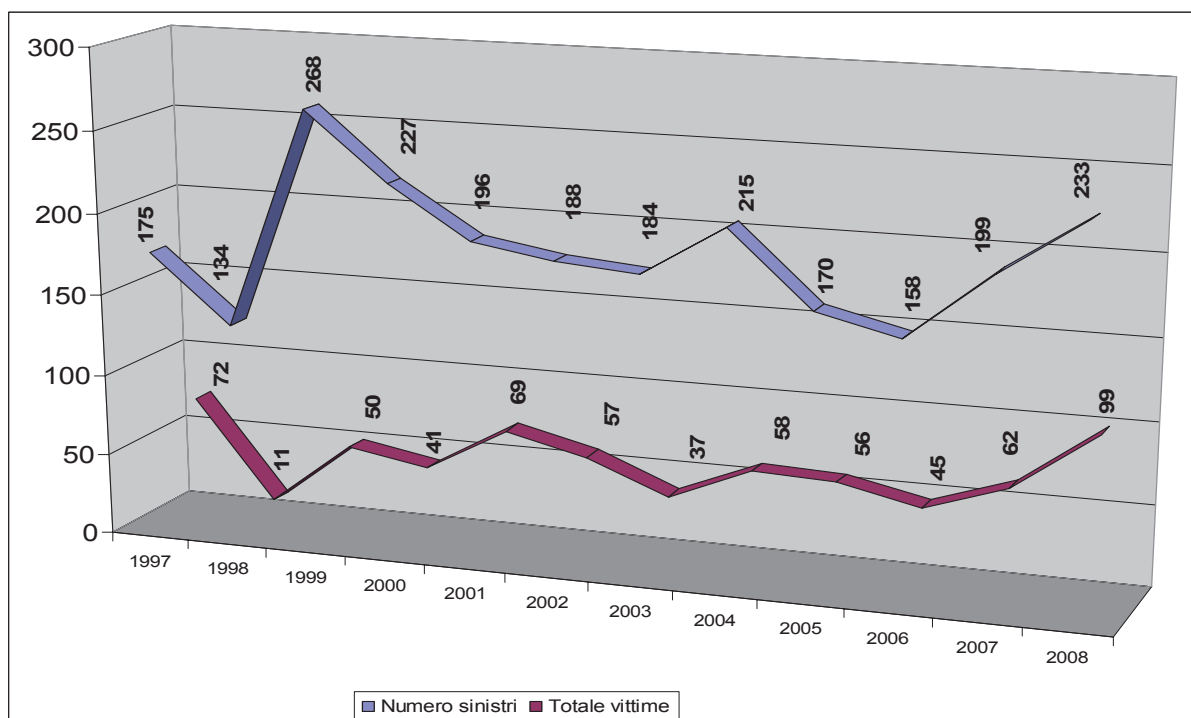
Regione	Numero di patenti nautiche rilasciate per la prima volta	Numero di patenti nautiche rinnovate e sostituite	Totale
Piemonte e Valle d'Aosta	411	416	827
Lombardia	3.443	2.683	6.126
Trentino Alto Adige (*)	143	75	218
Friuli Venezia Giulia	958	1.095	2.053
Liguria	4.129	6.008	10.137
Toscana	1.997	3.201	5.198
Umbria	63	90	153
Lazio	2.938	3.677	6.615
Campania	4.636	3.772	8.408
Calabria	2.183	417	2.600
Basilicata	56	12	68
Puglia	2.938	1.502	4.440
Molise	33	11	44
Abruzzo	549	257	806
Marche	635	654	1.289
Emilia Romagna	2.520	1.493	4.013
Veneto	2.256	3.765	6.021
Sardegna	1.768	1.581	3.349
Sicilia	2.643	2.327	4.970
Totale	34.299	33.036	67.335

(*) Province Autonome di Trento e Bolzano.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Grafico B illustra, infine, l'andamento - tra il 1997 ed il 2008 - del numero di vittime e di sinistri rilevati dagli Uffici Marittimi Periferici nell'ambito del diporto nautico.

Grafico B - Numero di incidenti e di vittime nel diporto nautico - Anni 1997-2008



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

1 - Consistenza del naviglio da diporto

La rilevazione statistica della consistenza del naviglio da diporto ha per oggetto le unità comunque iscritte nei Registri delle Capitanerie di Porto e dei loro Uffici dipendenti, a prescindere dall'obbligatorietà dell'iscrizione stessa, nonché le unità iscritte presso gli Uffici Provinciali MCTC. Vengono rilevate anche le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso dell'anno.

Le nuove informazioni fornite dagli Uffici Marittimi hanno portato ad una revisione dei dati relativi all'anno 2007 che risultano, quindi, leggermente differenti da quelli pubblicati nella precedente edizione.

I seguenti prospetti evidenziano statistiche sulle unità da diporto distinte per tipo (a vela con o senza motore ausiliario, a motore e navi) e per classi di lunghezza.

In particolare, le Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 elencano, rispettivamente, le unità iscritte al 31 dicembre 2007, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel 2008, la consistenza al 31 dicembre 2008 e la differenza tra i due anni esaminati. Vengono altresì evidenziate le unità aventi obbligo di iscrizione e quelle che, pur non avendone obbligo, sono comunque iscritte (Tavole 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10).

Si può osservare come il numero delle unità complessivamente iscritte a fine 2008 sia significativamente maggiore (2.244) rispetto al 2007 in virtù dell' aumento dei natanti di lunghezza superiore ai 10 metri, che copre ampiamente la flessione registrata per piccole unità. Nel corso del 2008, si sono, inoltre, registrate 4.159 nuove iscrizioni e 1.915 cancellazioni.

Le unità a vela sono concentrate nella classe di lunghezza 10-18 metri: 14.533 pari al 80,4% . Il 77% delle unità iscritte è a motore, di cui il 55% è al di sotto dei 10 metri di lunghezza (queste unità rientrano nella categoria dei natanti).

La Tavola 1.11 elenca le unità da diporto iscritte al 31 dicembre 2007 per Regione; le Tavole 1.12 e 1.13 evidenziano le iscrizioni e le cancellazioni occorse nel 2008. La Tavola 1.14 riporta la distribuzione regionale, per il 2008, delle unità distinte per tipo, ed evidenzia, come già riscontrato negli anni precedenti, che il numero maggiore di immatricolazioni si riscontra in Liguria (n° 20.216, pari al 25,3%), in Toscana (n° 11.188, pari al 14,5%), in Campania (n° 9.261, pari al 11,6%) e nel Lazio (n° 9.113, pari al 11,4%). Le Tavole 1.15, 1.16 e 1.17 elencano rispettivamente le unità iscritte al 31/12/07, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso del 2008 e distinte per Compartimento Marittimo di iscrizione. Dalla Tavola 1.18 risulta che, al 31 dicembre 2008 ed allo stesso modo di come rilevato nell'anno precedente, il Compartimento Marittimo con il numero maggiore di unità iscritte è quello di Genova (n° 13.052), seguito da Roma (7.683 unità), Napoli (7.412 unità) e Livorno (5.132 unità).

La Tavola 1.19 sintetizza la serie storica 1997 - 2008 delle immatricolazioni negli Uffici Marittimi di ciascuna Regione.

Le Tavole 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 riportano dati sulle unità iscritte al 31/12/07 ed al 31/12/08 nonché statistiche sulle nuove iscrizioni e cancellazioni occorse nel 2008 presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC).

TAVOLA 1.1 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2007

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Oltre 24 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	2.908	8.067	5.564	592		17.131
A motore	34.233	12.584	11.367	1.881		60.065
Navi					209	209
Totale	37.141	20.651	16.931	2.473	209	77.405

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.2 - ISCRIZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/1/2008 AL 31/12/2008

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Oltre 24 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	139	422	611	29		1.201
A motore	1.035	667	981	235		2.918
Navi					40	40
Totale	1.174	1.089	1.592	264	40	4.159

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.3 - CANCELLAZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/1/2008 AL 31/12/2008

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Oltre 24 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	119	61	70	10		260
A motore	1.383	103	107	46		1.639
Navi					16	16
Totale	1.502	164	177	56	16	1.915

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.4 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2008

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Oltre 24 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	2.928	8.428	6.105	611		18.072
A motore	33.885	13.148	12.241	2.070		61.344
Navi					233	233
Totale	36.813	21.576	18.346	2.681	233	79.649

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.5 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI AL 31/12/2007 E AL 31/12/2008 PER CLASSI DI LUNGHEZZA

Tipo di unità da diporto	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Oltre 24 m	Totale
A vela (con o senza motore ausiliario)	20	361	541	19		941
A motore	-348	564	874	189		1.279
Navi					24	24
Totale	-328	925	1.415	208	24	2.244

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.6 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI - SITUAZIONE AL 31/12/2007

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	40.264	37.141	77.405
% sul totale	52%	48%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.7 - ISCRIZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI DALL'1/1/2008 AL 31/12/2008

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	2.985	1.174	4.159
% sul totale	72%	28%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.8 - CANCELLAZIONI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI DALL'1/1/2008 AL 31/12/2008

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	413	1.502	1.915
% sul totale	22%	78%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.9 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI - SITUAZIONE AL 31/12/2008

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	42.836	36.813	79.649
% sul totale	54%	46%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.10 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI AL 31/12/2007 E AL 31/12/2008

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
Numero	2.572	-328	2.244

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.11 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE - SITUAZIONE AL 31/12/2007

N.	Regione	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
1	LIGURIA	696	2.180	1.605	369	4.850	7.308	3.558	3.576	628	15.070	64	19.984
2	TOSCANA	382	1.084	896	62	2.424	4.372	1.661	1.814	402	8.249	64	10.737
3	LAZIO	465	864	528	26	1.883	3.920	1.362	1.329	295	6.906	38	8.827
4	CAMPANIA	97	242	200	13	552	5.207	1.842	1.206	98	8.353	17	8.922
5	CALABRIA	13	26	23	1	63	781	86	52	10	929	-	992
6	PUGLIA	97	139	98	5	339	1.972	302	170	9	2.453	-	2.792
7	MOLISE	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	3
8	ABRUZZO	42	69	52	4	167	404	77	46	10	537	3	707
9	MARCHE	132	285	152	12	581	1.351	589	701	89	2.730	3	3.314
10	EMILIA ROMAGNA	288	1.062	657	23	2.030	1.406	741	494	69	2.710	4	4.744
11	VENETO	234	734	427	14	1.409	1.995	780	651	43	3.469	8	4.886
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	204	877	512	31	1.624	1.103	552	535	85	2.275	2	3.901
13	SARDEGNA	107	277	206	17	607	1.821	606	526	82	3.035	4	3.646
14	SICILIA	151	228	207	15	601	2593	428	265	61	3347	2	3.950
Totale		2.908	8.067	5.564	592	17.131	34.233	12.584	11.367	1.881	60.065	209	77.405

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.12 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE
DALL'1/01/2008 AL 31/12/2008

N.	Regione	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
1	LIGURIA	25	72	102	8	207	145	100	170	50	465	11	683
2	TOSCANA	14	46	64	7	131	282	145	204	43	674	19	824
3	LAZIO	24	61	85	2	172	100	72	96	29	297	5	474
4	CAMPANIA	3	23	49	3	78	160	108	159	15	442	1	521
5	CALABRIA	-	2	5	-	7	16	6	5	-	27	-	34
6	PUGLIA	7	16	20	-	43	31	15	9	1	56	-	99
7	MOLISE	-	-	1	-	1	4	-	4	-	8	-	9
8	ABRUZZO	1	4	6	-	11	13	9	4	1	27	1	39
9	MARCHE	8	17	24	-	49	35	15	24	14	88	-	137
10	EMILIA ROMAGNA	13	33	59	1	106	20	16	60	8	104	2	212
11	VENETO	9	33	37	-	79	48	27	38	12	125	-	204
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	17	56	63	3	139	69	71	92	27	259	-	398
13	SARDEGNA	14	30	41	2	87	59	63	86	26	234	-	321
14	SICILIA	4	29	55	3	91	53	20	30	9	112	1	204
Totale		139	422	611	29	1.201	1.035	667	981	235	2.918	40	4.159

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**TAVOLA 1.13 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE DAGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE
DALL'1/01/2008 AL 31/12/2008**

N.	Regione	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
1	LIGURIA	14	19	21	5	59	290	40	33	21	384	8	451
2	TOSCANA	18	7	12	1	38	287	18	18	7	330	5	373
3	LAZIO	16	7	13	2	38	126	2	13	8	149	1	188
4	CAMPANIA	1	2	9	-	12	158	6	3	2	169	1	182
5	CALABRIA	-	1	-	-	1	12	3	4	-	19	-	20
6	PUGLIA	7	-	2	-	9	30	1	2	-	33	-	42
7	MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ABRUZZO	-	1	-	-	1	8	-	1	-	9	-	10
9	MARCHE	4	4	2	1	11	56	5	9	3	73	-	84
10	EMILIA ROMAGNA	17	8	4	-	29	59	8	6	1	74	1	104
11	VENETO	9	5	1	-	15	89	2	7	-	98	-	113
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	21	4	5	1	31	65	10	4	3	82	-	113
13	SARDEGNA	7	2	1	-	10	149	4	1	1	155	-	165
14	SICILIA	5	1	0	0	6	54	4	6	0	64	0	70
Totale		119	61	70	10	260	1.383	103	107	46	1.639	16	1.915

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.14 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER REGIONE -
SITUAZIONE AL 31/12/2008

N.	Regione	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
1	LIGURIA	707	2.233	1.686	372	4.998	7.163	3.618	3.713	657	15.151	20.216
2	TOSCANA	378	1.123	948	68	2.517	4.367	1.788	2.000	438	8.593	11.188
3	LAZIO	473	918	600	26	2.017	3.894	1.432	1.412	316	7.054	9.113
4	CAMPANIA	99	263	240	16	618	5.209	1.944	1.362	111	8.626	9.261
5	CALABRIA	13	27	28	1	69	785	89	53	10	937	1.006
6	PUGLIA	97	155	116	5	373	1.973	316	177	10	2.476	2.849
7	MOLISE	-	-	2	-	2	4	-	6	-	10	12
8	ABRUZZO	43	72	58	4	177	409	86	49	11	555	736
9	MARCHE	136	298	174	11	619	1.330	599	716	100	2.745	3.367
10	EMILIA ROMAGNA	284	1.087	712	24	2.107	1.367	749	548	76	2.740	4.852
11	VENETO	234	762	463	14	1.473	1.954	805	682	55	3.496	4.977
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	200	929	570	33	1.732	1.107	613	623	109	2.452	4.186
13	SARDEGNA	114	305	246	19	684	1.731	665	611	107	3.114	3.802
14	SICILIA	150	256	262	18	686	2592	444	289	70	3395	4.084
Totale		2.928	8.428	6.105	611	18.072	33.885	13.148	12.241	2.070	61.344	79.649

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2007

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
1	IMPERIA	133	613	521	208	1.475	435	325	350	124	1.234	12	2.721
2	SAVONA	173	294	120	34	621	1.136	469	267	58	1.930	5	2.556
3	GENOVA	281	969	770	117	2.137	5.168	2.534	2.838	371	10.911	27	13.075
4	LA SPEZIA	109	304	194	10	617	569	230	121	75	995	20	1.632
5	MARINA DI CARRARA	38	112	69	7	226	302	73	116	33	524	-	750
6	VIAREGGIO	99	266	280	34	679	1.071	717	989	229	3.006	47	3.732
7	LIVORNO	198	566	423	17	1.204	2.529	729	580	119	3.957	16	5.177
8	PORTOFERRAIO	47	140	124	4	315	470	142	129	21	762	1	1.078
9	CIVITAVECCHIA	29	38	24	-	91	233	40	21	-	294	-	385
10	ROMA	402	792	484	26	1.704	3.158	1.107	1.118	281	5.664	36	7.404
11	GAETA	34	34	20	-	88	529	215	190	14	948	2	1.038
12	NAPOLI	57	156	142	9	364	4.262	1.446	952	78	6.738	14	7.116
13	TORRE DEL GRECO	9	13	6	-	28	228	50	33	4	315	1	344
14	CASTELLAMMARE DI STABIA	4	11	17	-	32	397	132	92	8	629	2	663
15	SALERNO	27	62	35	4	128	320	214	129	8	671	-	799
16	VIBO VALENTIA MARINA	4	4	3	-	11	211	20	17	2	250	-	261
17	GIOIA TAURO	-	-	-	-	-	23	5	4	3	35	-	35
18	REGGIO CALABRIA	7	15	18	1	41	228	20	7	3	258	-	299
19	CORIGLIANO CALABRO	-	2	-	-	2	15	3	1	-	19	-	21
20	CROTONE	2	5	2	-	9	304	38	23	2	367	-	376
21	TARANTO	19	22	22	1	64	284	41	24	4	353	-	417

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2007

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
22	GALLIPOLI	10	30	17	2	59	564	93	48	1	-	765
23	BRINDISI	14	19	14	-	47	218	40	24	-	-	329
24	BARI	44	56	32	1	133	481	62	49	2	-	727
25	MOLFETTA	7	4	5	-	16	195	37	8	1	-	257
26	MANFREDONIA	3	8	8	1	20	230	29	17	1	-	297
27	TERMOLI	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	3
28	PESCARA	26	60	40	3	129	323	65	40	7	3	567
29	ORTONA	16	9	12	1	38	81	12	6	3	-	140
30	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	23	38	15	-	76	199	35	26	6	1	343
31	ANCONA	57	120	55	6	238	516	92	64	7	-	917
32	PESARO	52	127	82	6	267	636	462	611	76	2	2.054
33	RIMINI	191	555	459	17	1.222	759	266	241	42	2	2.532
34	RAVENNA	97	507	198	6	808	647	475	253	27	2	2.212
35	CHIOGGIA	108	178	114	5	405	691	189	150	8	3	1.446
36	VENEZIA	126	556	313	9	1.004	1.304	591	501	35	5	3.440
37	MONFALCONE	176	687	441	30	1.334	1.006	490	489	82	1	3.402
38	TRIESTE	28	190	71	1	290	97	62	46	3	1	499
39	CAGLIARI	43	94	34	4	175	531	99	56	6	4	871
40	ORISTANO	2	21	1	1	25	45	8	5	-	-	83
41	OLBIA	31	72	110	9	222	829	365	385	64	-	1.865
42	LA MADDALENA	8	23	31	1	63	143	52	46	7	-	311

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2007

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
43	PORTO TORRES	23	67	30	2	122	273	82	34	5	-	516
44	MESSINA	10	14	26	1	51	506	46	32	8	1	644
45	CATANIA	31	54	41	1	127	650	51	34	4	-	866
46	AUGUSTA	-	5	8	1	14	39	8	6	-	-	67
47	SIRACUSA	12	21	22	5	60	226	25	21	11	-	343
48	POZZALLO	1	4	4	1	10	57	15	5	1	-	88
49	PORTO EMPEDOCLE	3	5	5	-	13	95	25	17	3	-	153
50	GELA	1	3	1	-	5	60	7	4	-	-	76
51	MAZARA DEL VALLO	1	4	3	-	8	99	13	-	-	-	120
52	TRAPANI	19	17	25	-	61	375	46	31	3	-	516
53	PALERMO	69	89	52	2	212	140	134	84	25	1	596
54	MILAZZO	4	12	20	4	40	346	58	31	6	-	481
Totale		2.908	8.067	5.564	592	17.131	34.233	12.584	11.367	1.881	209	77.405

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2008 AL 31/12/2008

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
1	IMPERIA	9	28	35	2	74	6	11	20	10	-	121
2	SAVONA	4	3	3	-	10	33	20	7	-	-	70
3	GENOVA	9	17	34	6	66	54	43	87	16	7	273
4	LA SPEZIA	3	24	30	-	57	52	26	56	24	4	219
5	MARINA DI CARRARA	4	5	5	-	14	32	16	28	10	3	103
6	VIAREGGIO	6	15	21	7	49	115	66	103	16	14	363
7	LIVORNO	2	19	25	-	46	87	44	37	7	2	223
8	PORTOFERRAIO	2	7	13	-	22	48	19	36	10	-	135
9	CIVITAVECCHIA	1	3	3	-	7	10	3	2	1	-	23
10	ROMA	23	55	81	2	161	77	62	88	25	4	417
11	GAETA	-	3	1	-	4	13	7	6	3	1	34
12	NAPOLI	2	16	33	2	53	130	78	136	8	1	406
13	TORRE DEL GRECO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
14	CASTELLAMMARE DI STABIA	-	-	3	-	3	19	10	8	3	-	43
15	SALERNO	1	7	13	1	22	11	19	15	4	-	71
16	VIBO VALENTIA MARINA	-	-	-	-	-	8	3	3	-	-	14
17	GIOIA TAURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	REGGIO CALABRIA	-	2	5	-	7	2	3	-	-	-	12
19	CORIGLIANO CALABRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	CROTONE	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	8
21	TARANTO	4	8	11	-	23	4	4	-	-	-	31

Segue: TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2008
AL 31/12/2008

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
22	GALLIPOLI	-	3	2	-	5	12	4	5	1	-	27
23	BRINDISI	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	4
24	BARI	1	5	4	-	10	9	2	4	-	-	25
25	MOLFETTA	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	4
26	MANFREDONIA	-	-	2	-	2	3	3	-	-	-	8
27	TERMOLI	-	-	1	-	1	4	-	4	-	-	9
28	PESCARA	1	3	6	-	10	10	8	4	1	1	34
29	ORTONA	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	5
30	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	3	4	4	-	11	3	3	-	-	-	17
31	ANCONA	4	6	15	-	25	13	7	3	-	-	48
32	PESARO	1	7	5	-	13	19	5	21	14	-	72
33	RIMINI	8	24	42	1	75	8	4	24	6	2	119
34	RAVENNA	5	9	17	-	31	12	12	36	2	-	93
35	CHIOGGIA	3	5	9	-	17	14	4	10	2	-	47
36	VENEZIA	6	28	28	-	62	34	23	28	10	-	157
37	MONFALCONE	17	50	57	3	127	65	70	92	27	-	381
38	TRIESTE	-	6	6	-	12	4	1	-	-	-	17
39	CAGLIARI	4	-	9	-	13	5	5	5	1	-	29
40	ORISTANO	1	1	-	1	3	2	-	-	-	-	5
41	OLBIA	5	14	22	1	42	25	45	70	23	-	205
42	LA MADDALENA	-	5	3	-	8	-	6	3	1	-	18

Segue: TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2008
AL 31/12/2008

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
43	PORTO TORRES	4	10	7	-	21	27	7	8	1	-	43
44	MESSINA	-	3	5	1	9	1	1	-	-	-	2
45	CATANIA	-	4	12	-	16	7	2	4	-	-	13
46	AUGUSTA	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
47	SIRACUSA	1	2	2	-	5	8	1	1	-	-	10
48	POZZALLO	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2
49	PORTO EMPEDOCLE	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
50	GELA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
51	MAZARA DEL VALLO	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2
52	TRAPANI	1	3	5	-	9	6	2	4	1	-	13
53	PALERMO	1	12	28	2	43	22	6	14	8	-	50
54	MILAZZO	1	4	2	-	7	5	7	5	-	-	17
Totale		139	422	611	29	1.201	1.035	667	981	235	40	2.918
												4.159

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2008 AL 31/12/2008

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
1	IMPERIA	5	7	7	1	20	15	2	3	-	20	3	43
2	SAVONA	3	-	-	-	3	40	5	4	3	52	1	56
3	GENOVA	3	7	7	4	21	209	31	22	10	272	3	296
4	LA SPEZIA	3	5	7	-	15	26	2	4	8	40	1	56
5	MARINA DI CARRARA	-	-	2	-	2	6	-	-	-	6	1	9
6	VIAREGGIO	2	1	1	-	4	49	3	4	6	62	2	68
7	LIVORNO	14	4	4	-	22	218	12	13	1	244	2	268
8	PORTOFERRAIO	2	2	5	1	10	14	3	1	-	18	-	28
9	CIVITAVECCHIA	-	-	2	-	2	14	-	-	-	14	-	16
10	ROMA	15	7	11	2	35	84	2	8	8	102	1	138
11	GAETA	1	-	-	-	1	28	-	5	-	33	-	34
12	NAPOLI	-	1	8	-	9	95	3	1	1	100	1	110
13	TORRE DEL GRECO	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	8
14	CASTELLAMMARE DI STABIA	-	-	-	-	-	16	1	-	-	17	-	17
15	SALERNO	1	1	1	-	3	39	2	2	1	44	-	47
16	VIBO VALENTIA MARINA	-	-	-	-	-	1	3	3	-	7	-	7
17	GIOIA TAURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	REGGIO CALABRIA	-	1	-	-	1	3	-	-	-	3	-	4
19	CORIGLIANO CALABRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	CROTONE	-	-	-	-	-	8	-	1	-	9	-	9
21	TARANTO	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2

Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2008
AL 31/12/2008

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
22	GALLIPOLI	-	-	1	-	1	9	-	1	-	10	-	11
23	BRINDISI	1	-	1	-	2	1	-	1	-	2	-	4
24	BARI	3	-	-	-	3	7	1	-	-	8	-	11
25	MOLFETTA	2	-	-	-	2	8	-	-	-	8	-	10
26	MANFREDONIA	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4
27	TERMOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PESCARA	-	1	-	-	1	5	-	1	-	6	-	7
29	ORTONA	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	3
30	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1	2	-	-	3	5	2	-	-	7	-	10
31	ANCONA	2	1	-	-	3	19	-	-	-	19	-	22
32	PESARO	1	1	2	1	5	32	3	9	3	47	-	52
33	RIMINI	7	4	4	-	15	26	2	4	-	32	1	48
34	RAVENNA	10	4	-	-	14	33	6	2	1	42	-	56
35	CHIOGGIA	2	3	1	-	6	32	-	1	-	33	-	39
36	VENEZIA	7	2	-	-	9	57	2	6	-	65	-	74
37	MONFALCONE	15	2	5	1	23	60	10	4	3	77	-	100
38	TRIESTE	6	2	-	-	8	5	-	-	-	5	-	13
39	CAGLIARI	1	-	-	-	1	9	-	-	-	9	-	10
40	ORISTANO	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	-	7
41	OLBIA	1	2	1	-	4	11	2	-	1	14	-	18
42	LA MADDALENA	-	-	-	-	-	10	1	-	-	11	-	11

Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/2008
AL 31/12/2008

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
43	PORTO TORRES	5	-	-	-	5	112	1	1	-	114	-	119
44	MESSINA	-	-	-	-	-	6	1	1	-	8	-	8
45	CATANIA	2	-	-	-	2	10	-	1	-	11	-	13
46	AUGUSTA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
47	SIRACUSA	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4
48	POZZALLO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
49	PORTO EMPEDOCLE	-	-	-	-	-	5	1	1	-	7	-	7
50	GELA	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	3
51	MAZARA DEL VALLO	-	1	-	-	1	2	1	-	-	3	-	4
52	TRAPANI	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4
53	PALERMO	3	-	-	-	3	11	-	2	-	13	-	16
54	MILAZZO	-	-	-	-	-	7	-	1	-	8	-	8
Totale		119	61	70	10	260	1.383	103	107	46	1.639	16	1.915

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2008

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
1	IMPERIA	137	634	549	209	1.529	426	334	367	134	9	2.799
2	SAVONA	174	297	123	34	628	1.129	484	270	55	4	2.570
3	GENOVA	287	979	797	119	2.182	5.013	2.546	2.903	377	31	13.052
4	LA SPEZIA	109	323	217	10	659	595	254	173	91	23	1.795
5	MARINA DI CARRARA	42	117	72	7	238	328	89	144	43	2	844
6	VIAREGGIO	103	280	300	41	724	1.137	780	1.088	239	59	4.027
7	LIVORNO	186	581	444	17	1.228	2.398	761	604	125	16	5.132
8	PORTOFERRAIO	47	145	132	3	327	504	158	164	31	1	1.185
9	CIVITAVECCHIA	30	41	25	-	96	229	43	23	1	-	392
10	ROMA	410	840	554	26	1.830	3.151	1.167	1.198	298	39	7.683
11	GAETA	33	37	21	-	91	514	222	191	17	3	1.038
12	NAPOLI	59	171	167	11	408	4.297	1.521	1.087	85	14	7.412
13	TORRE DEL GRECO	9	13	6	-	28	220	51	33	4	1	337
14	CASTELLAMMARE DI STABIA	4	11	20	-	35	400	141	100	11	2	689
15	SALERNO	27	68	47	5	147	292	231	142	11	-	823
16	VIBO VALENTIA MARINA	4	4	3	-	11	218	20	17	2	-	268
17	GIOIA TAURO	-	-	-	-	-	23	5	4	3	-	35
18	REGGIO CALABRIA	7	16	23	1	47	227	23	7	3	-	307
19	CORIGLIANO CALABRO	-	2	-	-	2	15	3	1	-	-	21
20	CROTONE	2	5	2	-	9	302	38	24	2	-	375
21	TARANTO	22	30	33	1	86	287	45	24	4	-	446

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2008

N. Compartimento Marittimo		A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale		
22	GALLIPOLI	10	33	18	2	63	567	97	52	2	718	-	781
23	BRINDISI	15	19	13	-	47	217	42	23	-	282	-	329
24	BARI	42	61	36	1	140	483	63	53	2	601	-	741
25	MOLFETTA	5	4	6	-	15	190	37	8	1	236	-	251
26	MANFREDONIA	3	8	10	1	22	229	32	17	1	279	-	301
27	TERMOLI	-	-	2	-	2	4	-	6	-	10	-	12
28	PESCARA	27	62	46	3	138	328	73	43	8	452	4	594
29	ORTONA	16	10	12	1	39	81	13	6	3	103	-	142
30	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	25	40	19	-	84	197	36	26	6	265	1	350
31	ANCONA	59	125	70	6	260	510	99	67	7	683	-	943
32	PESARO	52	133	85	5	275	623	464	623	87	1.797	2	2.074
33	RIMINI	192	575	497	18	1.282	741	268	261	48	1.318	3	2.603
34	RAVENNA	92	512	215	6	825	626	481	287	28	1.422	2	2.249
35	CHIOGGIA	109	180	122	5	416	673	193	159	10	1.035	3	1.454
36	VENEZIA	125	582	341	9	1.057	1.281	612	523	45	2.461	5	3.523
37	MONFALCONE	178	735	493	32	1.438	1.011	550	577	106	2.244	1	3.683
38	TRIESTE	22	194	77	1	294	96	63	46	3	208	1	503
39	CAGLIARI	46	94	43	4	187	527	104	61	7	699	4	890
40	ORISTANO	3	22	1	2	28	40	8	5	-	53	-	81
41	OLBIA	35	84	131	10	260	843	408	455	86	1.792	-	2.052
42	LA MADDALENA	8	28	34	1	71	133	57	49	8	247	-	318
43	PORTO TORRES	22	77	37	2	138	188	88	41	6	323	-	461

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/2008

N.	Compartimento Marittimo	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	Totale
		Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m		
44	MESSINA	10	17	31	2	60	501	46	31	8	1	647
45	CATANIA	29	58	53	1	141	647	53	37	4	-	882
46	AUGUSTA	-	6	8	1	15	37	8	6	-	-	66
47	SIRACUSA	13	23	24	5	65	230	26	22	11	-	354
48	POZZALLO	1	4	5	1	11	58	15	5	1	-	90
49	PORTO EMPEDOCLE	3	5	5	-	13	90	24	18	3	-	148
50	GELA	1	3	1	-	5	59	6	4	-	-	74
51	MAZARA DEL VALLO	1	3	3	-	7	98	13	-	-	1	119
52	TRAPANI	20	20	30	-	70	377	48	35	4	-	534
53	PALERMO	67	101	80	4	252	151	140	96	33	1	673
54	MILAZZO	5	16	22	4	47	344	65	35	6	-	497
Totale		2.928	8.428	6.105	611	18.072	33.885	13.148	12.241	2.070	233	79.649

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.19 - SERIE STORICA 1997-2008 DELLE UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PER REGIONE

N°	Regione	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	LIGURIA	18.339	18.270	17.998	18.023	18.044	18.467	18.572	19.037	19.306	19.632	19.984	20.216
2	TOSCANA	8.334	8.202	8.191	8.104	7.885	8.094	8.287	8.670	9.383	10.132	10.737	11.188
3	LAZIO	8.389	8.093	7.486	7.626	7.635	7.683	7.798	7.787	8.010	8.420	8.827	9.113
4	CAMPANIA	9.159	9.280	9.059	9.196	8.990	9.089	9.112	8.875	8.961	8.562	8.922	9.261
5	CALABRIA	1.065	1.011	1.145	1.158	1.159	1.164	1.170	1.130	1.122	953	992	1.006
6	PUGLIA	2.906	2.715	2.737	2.628	2.622	2.599	2.601	2.596	2.609	2.654	2.792	2.849
7	MOLISE	37	37	28	28	26	26	29	29	33	33	3	12
8	ABRUZZO	680	661	598	648	633	630	645	662	650	683	707	736
9	MARCHE	3.011	2.262	2.259	2.881	2.874	2.897	2.980	3.064	3.137	3.207	3.314	3.367
10	EMILIA ROMAGNA	4.029	4.082	4.127	4.123	4.122	4.163	4.256	4.299	4.457	4.618	4.744	4.852
11	VENETO	4.255	4.199	4.167	4.153	4.227	4.259	4.354	4.413	4.593	4.753	4.886	4.977
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	3.601	3.389	3.264	3.165	3.142	3.061	3.120	3.108	3.292	3.609	3.901	4.186
13	SARDEGNA	4.334	3.232	3.147	3.084	3.157	3.113	3.165	3.163	3.284	3.469	3.646	3.802
14	SICILIA	4.692	5.098	4.960	4.779	4.730	4.750	4.702	4.607	4.578	4.641	3.950	4.084
Totale		72.831	70.531	69.166	69.596	69.246	69.995	70.791	71.440	73.415	75.366	77.405	79.649

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2007

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>VENETO</u>											
VENEZIA	17	2	-	-	19	869	-	-	-	869	888
BELLUNO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
PADOVA	-	-	-	-	-	266	1	-	-	267	267
ROVIGO (*)	-	-	-	-	-	112	1	8	2	123	123
TREVISO	13	9	8	1	31	119	6	8	2	135	166
VERONA	54	6	-	-	60	380	2	-	-	382	442
VICENZA	-	-	-	-	-	185	-	-	-	185	185
Totale	84	17	8	1	110	1.932	10	16	4	1.962	2.072
<u>TRENTINO ALTO ADIGE</u>											
BOLZANO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTO	29	7	2	-	38	25	2	-	-	27	65
Totale	29	7	2	-	38	25	2	-	-	27	65
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>											
TRIESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GORIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORDENONE	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12
UDINE	1	-	-	-	1	19	-	-	-	19	20
Totale	1	-	-	-	1	31	-	-	-	31	32

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2007

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>LIGURIA</u>											
GENOVA	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	
IMPERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LA SPEZIA	-	1	-	-	1	73	-	-	-	73	
SAVONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	1	-	-	1	76	-	-	-	76	
<u>EMILIA ROMAGNA</u>											
BOLOGNA (*)	-	-	-	-	-	216	-	-	-	216	
FERRARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MODENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PARMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PIACENZA	1	-	-	-	1	190	-	-	-	190	
RAVENNA (*)	18	-	-	-	18	5	-	-	-	5	
REGGIO EMILIA	-	-	-	-	-	78	2	-	-	80	
RIMINI (*)	1	2	-	-	3	106	-	-	-	106	
Totale	20	2	-	-	22	595	2	-	-	597	
<u>TOSCANA</u>											
FIRENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AREZZO	-	-	-	-	-	74	2	-	-	76	
GROSSETO (*)	1	-	-	-	1	49	1	-	-	50	
LIVORNO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LUCCA	4	-	-	-	4	323	5	1	-	329	
MASSA CARRARA	-	-	-	-	-	87	-	-	-	87	
PISA	5	-	-	-	5	281	-	-	-	281	
PISTOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SIENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	10	-	-	-	10	814	8	1	-	823	

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2007

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>MARCHE</u>											
ANCONA (*)	6	-	-	-	6	114	-	-	-	114	120
ASCOLI PICENO (*)	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	40
MACERATA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESARO - URBINO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6	-	-	-	6	154	-	-	-	154	160
<u>UMBRIA</u>											
PERUGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERNI	-	-	-	-	-	39	-	-	-	39	39
Totale	-	-	-	-	-	39	-	-	-	39	39
<u>LAZIO</u>											
ROMA (*)	26	4	2	2	34	1.376	-	-	-	1.376	1.410
FROSINONE	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12
LATINA	3	-	-	-	3	153	-	-	-	153	156
RIETI	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8
VITERBO	-	-	-	-	-	62	1	-	-	63	63
Totale	29	4	2	2	37	1.611	1	-	-	1.612	1.649
<u>ABRUZZO</u>											
L'AQUILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESCARA - CHIETI	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251
TERAMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2007

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>CALABRIA</u>											
CATANZARO	-	-	-	-	-	52	-	-	-	52	52
COSENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CROTONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGGIO CALABRIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIBO VALENTIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	52	-	-	-	52	52
<u>SICILIA</u>											
PALERMO - dir. Comp. (*)											
CATANIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRIGENTO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALTANISSETTA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAGUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRACUSA (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
TRAPANI	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18	18
Totale	-	-	-	-	-	19	-	-	-	19	19
<u>SARDEGNA</u>											
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUORO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORISTANO	-	-	-	-	-	13	-	1	-	14	14
SASSARI	2	3	1	-	6	129	10	2	-	141	147
Totale	2	3	1	-	6	142	10	3	-	155	161
Totale	407	46	16	3	472	19.183	201	43	4	19.431	19.903

Note: (*) L'Ufficio Provinciale M.C.T.C. non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Segue: TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA
DALL'1/01/2008 AL 31/12/2008

[illegible]

Segue: TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA
DALL'1/01/2008 AL 31/12/2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>LIGURIA</u> Totale	GENOVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IMPERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA SPEZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAVONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>EMILIA ROMAGNA</u> Totale	BOLOGNA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FERRARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MODENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIACENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAVENNA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REGGIO EMILIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RIMINI (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOSCANA</u> Totale	FIRENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AREZZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GROSSETO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIVORNO (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	LUCCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MASSA CARRARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PISTOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SIENA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Segue: TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA
DALL'1/01/2008 AL 31/12/2008

[illegible]

Segue: TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA
DALL'1/01/2008 AL 31/12/2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>CALABRIA</u>											
CATANZARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CROTONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGGIO CALABRIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIBO VALENTIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SICILIA</u>											
PALERMO - dir. Comp. (*)											
CATANIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRIGENTO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALTANISSETTA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAGUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRACUSA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAPANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SARDEGNA</u>											
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUORO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORISTANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SASSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1	-	-	1	6	-	-	-	6	7

Note: (*) L'Ufficio Provinciale M.C.T.C. non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Segue: TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA
DALL'1/01/2008 AL 31/12/2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>VENETO</u>											
VENEZIA	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	5
BELLUNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PADOVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROVIGO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TREVISO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
VERONA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
VICENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8
<u>TRENTINO ALTO ADIGE</u>											
BOLZANO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>											
TRIESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GORIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORDENONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UDINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>LIGURIA</u>											
GENOVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA SPEZIA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
SAVONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1

Segue: TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA
DALL'1/01/2008 AL 31/12/2008

[illegible]

Seque: TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA

[illegible]

Segue: TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA
DALL'1/01/2008 AL 31/12/2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>SICILIA</u>											
PALERMO - dir. Comp. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATANIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRIGENTO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALTANISSETTA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAGUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRACUSA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAPANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SARDEGNA</u>											
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUORO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORISTANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SASSARI	-	-	-	-	-	4	1	-	-	5	5
Totale	-	-	-	-	-	4	1	-	-	5	5
Totale	1	-	-	-	1	40	1	-	-	41	42

Note: (*) L'Ufficio Provinciale M.C.T.C. non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u> TORINO ALESSANDRIA (*) ASTI CUNEO BIELLA (*) NOVARA VERBANO-CUSIO-OSSOLA VERCELLI AOSTA	-	-	-	-	-	382	-	-	-	382	382
	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	27	-	-	-	27	27
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	66	4	2	-	72	1.332	4	-	-	1.336	1.408
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	66	4	2	-	72	1.757	4	-	-	1.761	1.833
<u>LOMBARDIA</u> MILANO - LODI BERGAMO BRESCIA (*) COMO LECCO CREMONA MANTOVA (*) PAVIA SONDRIO VARESE	74	-	-	-	74	1.922	-	-	-	1.922	1.996
	5	-	-	-	5	341	-	1	-	344	349
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42	6	-	-	48	2.312	10	-	-	2.322	2.370
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	-	-	-	26	56	151	22	-	229	255
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	2	1	-	3	525	1	-	-	526	529
	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	5
	12	-	-	-	12	95	-	-	-	95	107
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	159	8	1	-	168	5.256	164	23	-	5.443	5.611

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>VENETO</u>											
VENEZIA	17	2	-	-	19	864	-	-	-	864	883
BELLUNO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
PADOVA	-	-	-	-	-	266	1	-	-	267	267
ROVIGO (*)	-	-	-	-	-	112	1	8	2	123	123
TREVISO	13	10	8	1	32	119	6	8	2	135	167
VERONA	54	6	-	-	60	378	2	-	-	380	440
VICENZA	-	-	-	-	-	185	-	-	-	185	185
Totale	84	18	8	1	111	1.925	10	16	4	1.955	2.066
<u>TRENTINO ALTO ADIGE</u>											
BOLZANO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTO	29	7	2	-	38	25	2	-	-	27	65
Totale	29	7	2	-	38	25	2	-	-	27	65
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>											
TRIESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GORIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORDENONE	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12
UDINE	1	-	-	-	1	19	-	-	-	19	20
Totale	1	-	-	-	1	31	-	-	-	31	32
<u>LIGURIA</u>											
GENOVA	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3
IMPERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA SPEZIA	-	1	-	-	1	72	-	-	-	72	73
SAVONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1	-	-	1	75	-	-	-	75	76

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>EMILIA ROMAGNA</u>											
BOLOGNA (*)	-	-	-	-	-	216	-	-	-	216	216
FERRARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MODENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIACENZA	1	-	-	-	1	189	-	-	-	189	190
RAVENNA (*)	18	-	-	-	18	5	-	-	-	5	23
REGGIO EMILIA	-	-	-	-	-	78	2	-	-	80	80
RIMINI (*)	1	2	-	-	3	106	-	-	-	106	109
Totale	20	2	-	-	22	594	2	-	-	596	618
<u>TOSCANA</u>											
FIRENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREZZO	-	-	-	-	-	74	2	-	-	76	76
GROSSETO (*)	1	-	-	-	1	49	1	-	-	50	51
LIVORNO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUCCA	4	-	-	-	4	323	5	1	-	329	333
MASSA CARRARA	-	-	-	-	-	86	-	-	-	86	86
PISA	5	-	-	-	5	279	-	-	-	279	284
PISTOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIENA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	10	-	-	-	10	811	8	1	-	820	830
<u>MARCHE</u>											
ANCONA (*)	6	-	-	-	6	114	-	-	-	114	120
ASCOLI PICENO (*)	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	40
MACERATA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESARO - URBINO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6	-	-	-	6	154	-	-	-	154	160

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>UMBRIA</u>											
PERUGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERNI	-	-	-	-	-	39	-	-	-	39	39
Totale	-	-	-	-	-	39	-	-	-	39	39
<u>LAZIO</u>											
ROMA (*)	26	4	2	2	34	1.374	-	-	-	1.374	1.408
FROSINONE	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12
LATINA	3	-	-	-	3	153	-	-	-	153	156
RIETI	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8
VITERBO	-	-	-	-	-	62	1	-	-	63	63
Totale	29	4	2	2	37	1.609	1	-	-	1.610	1.647
<u>ABRUZZO</u>											
L'AQUILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESCARA - CHIETI	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251
TERAMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251
<u>MOLISE</u>											
CAPOBASSO	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	7
ISERNIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	7

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>CAMPANIA</u>											
NAPOLI	-	-	-	-	-	6.093	-	-	-	6.093	6.093
AVELLINO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEVENTO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
CASERTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	6.094	-	-	-	6.094	6.094
<u>PUGLIA</u>											
BARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRINDISI	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	4
FOGGIA	-	-	-	-	-	45	-	-	-	45	45
LECCE (*)	-	-	-	-	-	190	-	-	-	190	190
TARANTO	-	-	-	-	-	73	-	-	-	73	73
Totale	-	-	-	-	-	312	-	-	-	312	312
<u>BASILICATA</u>											
POTENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>CALABRIA</u>											
CATANZARO	-	-	-	-	-	52	-	-	-	52	52
COSENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CROTONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGGIO CALABRIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIBO VALENTIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	52	-	-	-	52	52

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Totale
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 12,00 m	Da 12,01 a 18,00 m	Da 18,01 a 24 m	Totale	
<u>SICILIA</u>											
PALERMO - dir. Comp. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATANIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRIGENTO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALTANISSETTA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAGUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRACUSA (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
TRAPANI	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18	18
Totale	-	-	-	-	-	19	-	-	-	19	19
<u>SARDEGNA</u>											
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUORO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORISTANO	-	-	-	-	-	13	-	1	-	14	14
SASSARI	2	3	1	-	6	125	9	2	-	136	142
Totale	2	3	1	-	6	138	9	3	-	150	156
Totale	406	47	16	3	472	19.149	200	43	4	19.396	19.868

Note: (*) L'Ufficio Provinciale M.C.T.C. non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2 - Patenti nautiche

Sono presentati di seguito alcuni prospetti relativi alle patenti nautiche rilasciate e rinnovate/sostituite dagli Uffici periferici del Ministero.

La Tavola 2.1 mostra il numero delle patenti nautiche rilasciate e rinnovate/sostituite nel corso del 2008 dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici marittimi dipendenti. Tali dati vengono altresì suddivisi in patenti rilasciate entro le dodici miglia dalla costa e senza alcun limite (evidenziando le abilitazioni limitate alle sole unità a motore e le abilitazioni complete) e patenti per "navi da diporto". Nel corso del 2008 le patenti rilasciate per la prima volta sono state 19.305 così distribuite:

- 10.948 (56,7% del totale) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
- 7.783 (40,3% del totale) per la navigazione senza alcun limite dalla costa;
- 574 (3,0%) relativamente all'abilitazione alla conduzione di navi da diporto.

I rinnovi/sostituzioni di patenti sono stati 23.960, dei quali:

- 7.944, pari al 33,1%, hanno riguardato l'abilitazione alla conduzione di unità entro le 12 miglia dalla costa;
- 15.600, pari al 65,2%, hanno interessato la navigazione senza alcun limite dalla costa;
- 416, pari all'1,7%, hanno riguardato l'abilitazione alla conduzione di navi da diporto.

La Tavola 2.2 riguarda le patenti rilasciate e rinnovate dagli Uffici marittimi suddivise per Regione. Si osserva come la Liguria sia ancora una volta la Regione interessata dal numero maggiore di rilasci e di rinnovi (n. 9.724, pari al 22,5%), seguita dalla Sicilia (n. 4.969, pari all'11,5%), dal Lazio (n. 4.752, pari all'10,9%) e dalla Campania (n. 4.303, pari all'9,9%). La Tavola 2.3 elenca le patenti nautiche rilasciate per la prima volta e quelle rinnovate dagli Uffici Provinciali MCTC per l'anno 2008.

Le Tavole 2.4 e 2.5, infine, mostrano la serie storica 1997-2008 delle patenti nautiche rilasciate e rinnovate dagli Uffici marittimi.

TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2008

N.	Capitanerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta					Patenti rinnovate e sostituite							Totale
		Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Nave da Diporto	Totale	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Nave da Diporto	Totale	
		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa			Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa					
1	Imperia	429	22	10	132	8	601	23	8	21	69	4	125	726
	Sanremo	18	-	1	14	2	35	32	8	39	47	-	126	161
2	Savona	40	24	11	251	-	326	106	9	265	502	15	897	1.223
	Alassio	9	8	13	330	-	360	70	-	3	31	-	104	464
3	Genova	385	139	222	958	4	1.708	191	27	1.089	1.833	10	3.150	4.858
	Santa Margherita Ligure	22	5	27	21	-	75	42	4	576	309	-	931	1.006
4	La Spezia	357	68	28	203	35	691	136	14	253	167	25	595	1.286
5	Marina di Carrara	32	21	7	29	19	108	116	30	94	223	7	470	578
6	Viareggio	53	98	15	77	4	247	182	17	187	174	24	584	831
7	Livorno	178	66	22	73	71	410	224	15	292	244	22	797	1.207
	Piombino	94	44	6	46	-	190	102	5	57	102	2	208	398
	Porto Santo Stefano	42	52	3	19	-	116	108	7	109	136	23	383	499
8	Portoferraio	29	9	3	7	8	56	51	1	24	30	6	112	168
9	Civitavecchia	138	18	53	147	4	360	75	9	56	63	3	206	566
10	Roma	365	129	59	282	-	835	458	135	393	914	50	1.950	2.785
	Anzio	9	52	184	51	-	296	57	2	208	201	-	468	764
11	Gaeta	120	3	8	49	11	191	60	1	96	33	9	199	390
	Terracina	50	-	32	66	-	148	29	1	47	21	1	99	247
12	Napoli	62	11	22	35	14	144	218	49	281	161	24	733	877
	Ischia	34	3	4	10	-	51	38	-	67	15	1	121	172
	Procida	79	4	33	42	-	158	63	4	39	6	-	112	270
	Pozzuoli	188	11	36	15	-	250	150	5	119	15	-	289	539
13	Torre del Greco	85	30	52	70	6	243	244	7	204	63	10	528	771
14	Castellammare di Stabia	224	12	15	19	36	306	62	6	67	20	7	162	468
	Torre Annunziata	109	1	19	10	11	150	73	1	23	4	11	112	262
15	Salerno	114	18	5	17	29	183	250	57	100	50	10	467	650
	Agropoli	78	12	2	-	-	92	26	-	4	4	1	35	127
	Palinuro	145	-	-	-	-	145	18	-	4	-	-	22	167
16	Vibo Valentia Marina	114	3	15	14	-	146	46	-	37	2	1	86	232
	Maratea	29	-	-	-	-	29	12	-	-	-	-	12	41
	Cetraro	164	7	47	65	-	283	34	-	11	9	-	54	337

2008

N. Capitanerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta					Patenti rinnovate e sostituite						Totale
	Entro le 12 Mg dalla costa			Nave da Diporto	Totale	Entro le 12 Mg dalla costa			Nave da Diporto	Totale		
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Senza alcun limite			Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Senza alcun limite			Abilitazione limitata alle sole unità a motore	
17 Gioia Tauro	44	-	15	2	-	61	10	-	4	-	14	75
18 Reggio Calabria	54	6	12	12	25	109	56	4	27	14	1	211
Roccella Jonica	17	2	-	5	-	24	2	-	-	1	-	27
19 Otrone	71	2	9	6	2	90	44	1	4	7	2	148
Soverato	59	-	-	-	-	59	2	-	-	2	-	61
20 Corigliano Calabro	113	2	11	11	-	137	6	-	2	1	-	146
21 Taranto	59	19	20	26	12	136	45	5	27	20	4	237
22 Gallipoli	124	7	164	119	3	417	117	-	59	15	6	614
Otranto	39	4	13	42	-	98	8	-	8	8	-	122
23 Brindisi	49	6	11	10	5	81	46	1	37	31	5	201
24 Bari	59	13	6	22	4	104	40	2	32	85	1	264
Monopoli	60	4	6	4	-	74	5	-	2	-	7	81
25 Molfetta	44	1	2	6	5	58	39	1	11	13	-	122
Barletta	58	1	10	2	-	71	63	1	29	23	1	188
26 Manfredonia	45	1	12	52	6	116	37	1	27	7	-	188
Vieste	17	1	5	12	-	35	5	-	1	1	-	42
27 Termoli	19	5	2	3	2	31	7	-	1	3	-	42
28 Pescara	52	5	33	109	26	225	22	2	45	52	1	347
Giulianova	74	6	13	32	-	125	5	2	13	8	-	153
Ortona	47	33	2	46	1	129	23	4	13	14	-	183
Vasto	14	-	-	1	-	15	5	1	-	2	-	23
30 San Benedetto del Tronto	35	4	6	21	6	72	34	-	1	25	1	133
31 Ancona	89	10	37	108	10	254	72	4	123	127	7	587
Civitanova Marche	62	9	8	10	-	89	15	-	5	10	-	119
32 Pesaro	33	1	18	36	2	90	54	-	91	40	-	275
Fano	12	3	5	87	-	107	7	3	6	16	-	139
33 Rimini	21	12	15	100	10	158	22	7	62	120	5	374
34 Ravenna	57	234	55	738	16	1.100	31	12	152	611	4	1.910
Porto Garibaldi	19	13	11	164	-	207	26	2	16	44	-	295
35 Chioggia	102	73	24	148	22	369	180	17	196	217	11	990
36 Venezia	199	28	22	239	18	506	219	18	564	518	9	1.328
Jesolo	17	25	6	84	-	132	-	-	-	-	-	1.834
Caorle	59	37	12	131	-	239	93	15	41	125	-	513

Segue: TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2008

N. Capitonerie di Porto ed Uffici Dipendenti	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite					
	Entro le 12 Mg dalla costa			Senza alcun limite			Entro le 12 Mg dalla costa			Senza alcun limite		
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale
37 Monfalcone	54	116		15	174	9	160	45	54	143	2	404
Porto Nogaro	61	-		-	-	-	-	-	-	-	-	61
Grado	167	43		3	116	-	51	20	95	72	-	238
38 Trieste	41	43		12	65	-	94	108	63	91	11	367
39 Cagliari	276	35		22	39	16	268	31	97	61	19	476
Sant'Antioco	48	5		5	1	-	82	3	20	12	-	117
Portoscuso	74	9		1	6	-	-	-	-	-	-	90
Carloforte	9	2		2	1	-	55	-	13	4	-	72
Arbatax	63	11		1	1	-	15	2	2	-	1	20
40 Oristano	18	3		1	1	-	4	-	1	-	-	5
Bosa	102	2		-	6	-	1	-	-	-	-	1
41 Olbia	127	5		4	6	13	69	12	27	12	-	120
Golfo Aranci	54	2		3	8	-	28	1	1	1	-	31
42 La Maddalena	64	4		8	7	9	79	4	20	14	2	119
43 Porto Torres	51	14		7	10	3	58	3	50	25	7	143
Alghero	102	12		6	13	-	80	2	29	13	2	126
44 Milazzo	176	9		-	9	10	113	6	26	20	3	168
Lipari	45	1		2	1	-	81	-	7	-	-	88
45 Messina	37	12		2	1	16	111	7	44	17	5	184
46 Catania	275	17		27	17	7	136	2	45	36	8	227
Riposto	55	2		2	3	-	64	-	8	-	-	72
47 Augusta	129	1		4	7	10	71	-	10	5	2	88
48 Siracusa	140	15		7	22	1	54	1	19	12	1	87
49 Pozzallo	85	7		13	20	3	80	-	38	12	-	130
50 Porto Empedocle	102	-		8	4	7	60	1	33	18	-	112
Licata	60	1		4	10	-	25	-	13	3	1	42
Lampedusa	37	-		-	-	-	-	-	-	-	-	37
Sciaccia	31	2		2	1	-	22	-	7	5	-	34
51 Gela	59	1		1	1	-	29	-	6	3	1	39
52 Mazara del Vallo	58	2		4	6	12	27	-	11	1	-	39
53 Trapani	188	9		8	8	17	148	2	39	22	9	220
Pantelleria	75	3		10	3	-	91	1	-	-	-	94
Marsala	24	3		1	8	-	50	1	9	3	-	63
54 Palermo	266	3		14	6	4	209	-	131	58	18	416
Porticello	48	3		12	4	-	11	-	2	2	-	15
Termini Imerese	291	4		18	10	-	194	-	90	15	-	299
Totale	9.110	1.838		1.748	6.035	574	7.167	777	7.374	8.226	416	23.960
												43.265

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 2.2 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITIMI PERIFERICI PER REGIONE - ANNO 2008

Regione	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite					
	Entro le 12 Mg dalla costa			Senza alcun limite			Entro le 12 Mg dalla costa			Senza alcun limite		
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Nave da Diporto	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Nave da Diporto	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale
LIGURIA	1.260	266	49	312	1.909	3.796	600	70	54	2.246	2.958	5.928
TOSCANA	428	290	102	56	251	1.127	783	75	84	763	849	2.554
LAZIO	682	202	15	336	595	1.830	679	148	63	800	1.232	2.922
CAMPANIA	1.118	102	96	188	218	1.722	1.142	129	64	908	338	2.581
CALABRIA	665	22	27	109	115	938	212	5	4	85	34	340
PUGLIA	554	57	35	249	295	1.190	405	11	17	233	203	869
MOLISE	19	5	2	2	3	31	7	-	-	1	3	11
ABRUZZO	187	44	27	48	188	494	55	9	1	71	76	706
MARCHE	231	27	18	74	262	612	182	7	8	226	218	1.253
EMILIA ROMAGNA	97	259	26	81	1.002	1.465	79	21	9	230	775	1.114
VENETO	377	163	40	64	602	1.246	492	50	20	801	860	2.223
FRIULI VENEZIA GIULIA	323	202	9	30	355	919	305	173	13	212	306	1.009
SARDEGNA	988	104	41	60	99	1.292	739	58	31	260	142	2.522
SICILIA	2.181	95	87	139	141	2.643	1.487	21	48	538	232	2.326
Totale	9.110	1.838	574	1.748	6.035	19.305	7.167	777	416	7.374	8.226	23.960
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.												

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C. NEL 2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite				Totale Generale	
	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite			
	Totale		Totale		Totale		Totale			
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>										
TORINO	50	88	-	-	138	86	4	-	90	228
ALESSANDRIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIELLA (*)	70	6	-	-	76	-	-	-	-	76
CUNEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVARA	22	-	-	-	22	271	-	-	271	293
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	131	44	-	-	175	15	-	-	15	190
VERCELLI	-	-	-	-	-	38	-	-	38	38
AOSTA	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Totale	273	138	-	-	411	412	4	-	416	827
<u>LOMBARDIA</u>										
MILANO - LODI	256	-	-	-	256	396	-	-	396	652
BERGAMO	384	40	-	-	424	277	5	-	282	706
BRESCIA	1.558	74	-	-	1.632	1.035	9	-	1.044	2.676
COMO	316	84	-	-	400	491	-	-	491	891
LECCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREMONA	91	-	-	-	91	78	-	-	78	169
MANTOVA (*)	106	-	-	-	-	34	-	-	34	140
PAVIA	182	29	-	-	211	310	7	-	317	528
SONDRIO	297	26	-	-	323	39	2	-	41	364
VARESE	3.190	253	-	-	3.443	2.660	23	-	2.683	6.126
Totale										
<u>VENETO</u>										
VENEZIA	166	-	-	-	166	540	-	-	540	706
BELLUNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PADOVA	296	-	-	-	296	265	-	-	265	561
ROVIGO (*)	40	-	-	-	40	324	-	-	324	364
TREVISO	72	-	-	-	72	87	-	-	87	159
VERONA	192	160	-	-	352	177	15	-	192	544
VICENZA	84	-	-	-	84	134	-	-	134	218
Totale	850	160	-	-	1.010	1.527	15	-	1.542	2.552

Segue: TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C. NEL 2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite				Totale Generale	
	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite			
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		
<u>TRENTINO ALTO ADIGE</u> BOLZANO TRENTO Totale <u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u> TRIESTE GORIZIA PORDENONE UDINE Totale <u>LIGURIA</u> GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA Totale <u>EMILIA ROMAGNA</u> BOLOGNA (*) FERRARA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI (*) Totale	5	44	-	-	16	28	-	-	44	93
	9	85	-	-	8	23	-	-	31	125
	14	129	-	-	24	51	-	-	75	218
	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
	5	-	-	-	24	-	-	-	24	29
	-	-	-	-	19	-	-	-	19	19
	29	5	-	-	41	-	-	-	41	75
	34	5	-	-	86	-	-	-	86	125
	91	60	-	-	4	-	-	-	4	155
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	22	-	-	-	22	22	
93	89	-	-	53	1	-	-	54	236	
184	149	-	-	79	1	-	-	80	413	
428	30	-	-	40	-	-	-	-	498	
42	-	-	-	91	-	-	-	91	133	
17	-	-	-	12	-	-	-	12	29	
57	-	-	-	71	-	-	-	71	128	
139	-	-	-	2	-	-	-	2	141	
342	-	-	-	146	-	-	-	146	488	
-	-	-	-	17	-	-	-	17	17	
1.025	30	-	-	379	-	-	-	379	1.434	

Segue: TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C. NEL 2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite				Totale Generale	
	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite			
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		
<u>TOSCANA</u> FIRENZE AREZZO GROSSETO (*) LIVORNO (*) LUCCA MASSA CARRARA PISA PISTOIA SIENA Totale MARCHE ANCONA (*) ASCOLI PICENO (*) MACERATA (*) PESARO - URBINO (*) Totale <u>UMBRIA</u> PERUGIA TERNI Totale <u>LAZIO</u> ROMA FROSINONE LATINA RIETI VITERBO Totale	243	80	-	-	323	41	-	-	41	364
	60	-	-	-	60	92	-	-	92	152
	10	-	-	-	10	7	-	-	7	17
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	228	-	-	-	228	299	-	-	299	527
	-	-	-	-	-	18	-	-	18	18
	57	14	-	-	71	181	-	-	181	252
	132	-	-	-	132	9	-	-	9	141
	46	-	-	-	46	-	-	-	-	46
	776	94	-	-	870	647	-	-	647	1.517
	3	20	-	-	23	-	-	-	-	23
	-	-	-	-	-	13	-	-	13	13
3	20	-	-	23	13	-	-	13	36	
29	20	-	-	49	65	5	-	70	119	
14	-	-	-	14	20	-	-	20	34	
43	20	-	-	63	85	5	-	90	153	
379	148	-	-	-	504	8	-	-	-	
68	-	-	-	527	42	-	-	512	1.039	
284	72	-	-	356	113	16	-	42	110	
97	-	-	-	97	30	-	-	30	129	
55	5	-	-	60	42	-	-	42	127	
883	225	-	-	1.108	731	24	-	755	1.863	

Segue: TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI PROVINCIALI
M.C.T.C. NEL 2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	Patenti rilasciate per la prima volta				Totale	Patenti rinnovate e sostituite				Totale Generale
	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite			Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	
<u>ABRUZZO</u> L'AQUILA PESCARA - CHIETI TERAMO Totale <u>MOLISE</u> CAPOBASSO ISERNIA Totale <u>CAMPANIA</u> NAPOLI AVELLINO (*) BENEVENTO CASERTA SALERNO Totale <u>PUGLIA</u> BARI BRINDISI FOGGIA LECCE (*) TARANTO Totale <u>BASILICATA</u> POTENZA MATERA Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	-	-	-	28	39	5	-	44	72
	27	-	-	-	27	1	-	-	1	28
	55	-	-	-	55	40	5	-	45	100
	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	2.792	-	-	-	2.792	1.166	-	-	1.166	3.958
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	121	-	-	-	121	-	-	-	-	121
1	-	-	-	1	25	-	-	25	26	
2.914	-	-	-	2.914	1.191	-	-	1.191	4.105	
246	3	-	-	249	152	-	3	155	404	
282	-	-	-	282	32	-	-	32	314	
506	-	-	-	506	178	-	-	178	684	
513	5	-	-	518	214	-	-	214	732	
176	17	-	-	193	54	-	-	54	247	
1.723	25	-	-	1.748	630	-	3	633	2.381	
32	-	-	-	32	10	-	-	10	42	
24	-	-	-	24	2	-	-	2	26	
56	-	-	-	56	12	-	-	12	68	

Segue: TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C. NEL 2008

Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite				Totale Generale
	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	
<u>CALABRIA</u> CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO CALABRIA (*) VIBO VALENTIA Totale <u>SICILIA</u> PALERMO - dir. Comp. (*) CATANIA (*) AGRIGENTO CALTANISSETTA (*) ENNA MESSINA RAGUSA SIRACUSA (*) TRAPANI <									

Nota: (*) L'Ufficio provinciale M.C.T.C. non ha fornito i dati.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 2.4 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA DAGLI UFFICI MARITTIMI DAL 1997 AL 2008 PER REGIONE

Regione	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
LIGURIA	3.542	4.586	4.553	4.573	3.877	3.709	4.116	4.260	4.026	4.068	3.898	3.796
TOSCANA	2.034	2.199	1.370	1.456	1.555	1.544	1.228	1.230	1.058	1.059	1.056	1.127
LAZIO	1.612	2.091	1.262	1.694	1.949	1.906	2.276	2.050	3.563	2.196	2.170	1.830
CAMPANIA	1.882	2.590	2.159	2.392	2.320	2.460	2.765	1.999	2.194	2.263	1.882	1.722
CALABRIA	397	407	438	407	545	755	768	904	751	953	919	938
PUGLIA	609	777	873	894	868	885	1.005	1.028	1.028	1.244	1.295	1.190
MOLISE	23	16	25	26	21	15	11	35	36	41	45	31
ABRUZZO	197	173	225	246	213	254	249	331	370	460	411	494
MARCHE	571	553	437	541	449	542	522	668	657	736	523	612
EMILIA ROMAGNA	1.258	1.265	889	1.083	1.015	1.023	1.258	1.464	1.339	1.478	1.579	1.465
VENETO	1.555	1.425	1.101	1.393	1.472	1.366	1.433	1.151	1.111	1.142	1.297	1.246
FRIULI VENEZIA GIULIA	526	1.009	693	998	1.172	1.141	1.060	1.014	939	1.031	1.095	919
SARDEGNA	665	846	1.024	936	1.092	1.133	1.059	1.177	975	1.191	1.213	1.292
SICILIA	2.112	2.425	2.084	2.201	2.222	2.390	3.211	3.026	2.764	2.936	3.075	2.643
Totale	16.983	20.362	17.133	18.840	18.770	19.123	20.961	20.337	20.811	20.798	20.458	19.305

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 2.5 - PATENTI NAUTICHE RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI DAL 1997 AL 2008 PER REGIONE

Regioni	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
LIGURIA	3.581	4.760	8.090	5.211	5.112	5.218	4.634	5.089	4.964	4.728	4.537	5.928
TOSCANA	1.007	1.123	2.650	2.249	2.060	1.930	1.666	1.991	2.870	2.374	2.407	2.554
LAZIO	2.809	3.520	4.128	3.580	3.287	2.836	2.259	2.616	3.751	2.930	2.859	2.922
CAMPANIA	1.361	1.631	2.315	1.866	1.856	1.957	2.022	1.916	2.123	2.502	2.154	2.581
CALABRIA	230	200	265	238	315	323	208	348	420	356	431	340
PUGLIA	247	435	685	719	763	746	722	742	1.024	1.049	860	869
MOLISE	13	7	11	16	27	16	18	17	7	10	13	11
ABRUZZO	148	139	171	148	176	222	241	211	230	210	250	212
MARCHE	396	510	791	751	810	673	599	627	778	642	608	641
EMILIA ROMAGNA	873	861	1.644	1.244	1.223	988	952	1.179	1.084	1.227	1.222	1.114
VENETO	645	1.386	2.646	2.054	1.954	1.515	1.591	1.730	2.113	2.109	2.030	2.223
FRIULI VENEZIA GIULIA	706	386	2.021	928	1.324	1.214	1.059	1.226	1.486	1.332	1.049	1.009
SARDEGNA	511	593	923	972	1.042	936	933	780	1.066	1.221	983	1.230
SICILIA	1.006	1.089	1.778	1.837	1.540	1.970	1.859	1.713	2.847	2.179	2.433	2.326
Totale	13.533	16.640	28.118	21.813	21.489	20.544	18.763	20.185	24.763	22.869	21.836	23.960

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto

Nel capitolo vengono presentate alcune statistiche sui sinistri occorsi al naviglio da diporto nel corso del 2008, elaborate in base ai dati forniti dalle Capitanerie di Porto.

In particolare, la Tavola 3.1, corredata del Grafico 3.1, mostra la suddivisione mensile dei sinistri occorsi nelle acque italiane e in quelle internazionali (nei casi in cui sia intervenuta l'Autorità italiana), indicandone la natura e le conseguenze.

La Tavola 3.2 elenca gli stessi dati suddividendoli per Capitaneria di Porto.

La Tavola 3.3, con il Grafico 3.2, riporta la serie storica dei sinistri occorsi dal 1990 al 2008.

È opportuno evidenziare che sino all'anno 1998 i dati di base sono stati raccolti da un Ufficio diverso da quello di Statistica e si riferiscono ai soli sinistri che hanno dato origine ad inchieste. A partire dal 1999 è stata avviata una specifica indagine diretta attraverso la quale si sono ottenuti anche informazioni più particolareggiate suddivise per Ufficio Marittimo.

TAVOLA 3.1 - ANDAMENTO MENSILE DEI SINISTRI AVVENUTI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2008

MESE	Natura dei sinistri								Conseguenze			
	Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare
GENNAIO	2	4	2	5	-	1	1	15	4	3	4	-
FEBBRAIO	5	-	1	4	-	-	-	10	2	2	1	-
MARZO	-	7	-	1	1	-	1	10	-	2	1	-
APRILE	5	2	1	1	-	3	2	14	1	-	3	-
MAGGIO	6	2	1	4	1	1	-	15	2	1	6	-
GIUGNO	4	2	2	7	-	-	2	17	6	1	6	-
LUGLIO	6	5	5	6	1	6	1	30	7	-	22	1
AGOSTO	13	17	9	10	4	7	7	67	8	2	23	-
SETTEMBRE	4	3	1	2	-	2	1	13	1	1	12	-
OTTOBRE	3	2	3	10	-	2	1	21	12	1	4	-
NOVEMBRE	4	4	1	2	-	-	2	13	2	-	2	-
DICEMBRE	3	3	-	1	-	-	1	8	-	-	1	-
Totale	55	51	26	53	7	22	19	233	45	13	85	1

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2008 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

N.	Capitaneria di Porto	Natura dei sinistri								Conseguenze			
		Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare
1	Imperia	1	-	-	2	-	-	1	4	2	2	3	-
2	Savona	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	1	-
3	Genova	1	-	-	5	1	-	1	8	5	-	1	-
4	La Spezia	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
5	Marina di Carrara	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	Viareggio	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Livorno	-	5	2	5	1	-	1	14	5	1	3	-
8	Portoferraio	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
9	Civitavecchia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Roma	1	8	-	-	1	-	-	10	1	-	5	-
11	Gaeta	4	-	5	1	1	-	4	15	-	1	8	-
12	Napoli	9	11	6	7	-	2	1	36	1	-	-	-
13	Torre del Greco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Castellammare di Stabia	1	1	-	1	-	-	-	3	1	-	2	-
15	Salerno	-	3	2	6	-	-	1	12	4	-	4	1
16	Vibo Valentia Marina	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
17	Gioia Tauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Reggio Calabria	-	-	-	3	-	-	-	3	2	-	-	-
19	Corigliano Calabro	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
20	Crotone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Taranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Galipoli	-	2	-	2	1	-	2	7	-	1	4	-
23	Brindisi	1	2	-	1	-	-	-	4	1	-	-	-
24	Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Molfetta	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
26	Manfredonia	1	-	-	2	-	-	-	3	1	1	-	-
27	Termoli	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
28	Ortona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pescara	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	1	-
30	San Benedetto del Tronto	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
31	Ancona	2	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-

Segue: TAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2008 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

N.	Capitaneria di Porto	Natura dei sinistri								Conseguenze			
		Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare
32	Pesaro	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
33	Rimini	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
34	Ravenna	2	-	-	1	1	-	-	4	-	-	3	-
35	Chioggia	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
36	Venezia	-	3	-	-	-	-	-	3	-	1	4	-
37	Monfalcone	-	-	2	-	-	-	-	2	6	-	2	-
38	Trieste	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
39	Cagliari	11	2	2	6	1	-	4	26	4	2	38	-
40	Olbia	1	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
41	La Maddalena	3	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-
42	Porto Torres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Oristano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Messina	-	1	2	-	-	1	-	4	2	-	-	-
45	Catania	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
46	Augusta	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
47	Siracusa	6	-	-	-	-	18	-	24	-	-	-	-
48	Pozzallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Gela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Porto Empedocle	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-
51	Mazara del Vallo	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-
52	Trapani	4	-	1	1	-	-	-	6	-	-	-	-
53	Palermo	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-
54	Milazzo	2	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-
Totale		55	51	26	53	7	22	19	233	45	13	85	1

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 3.3 - SERIE STORICA 1990-2008 DEI SINISTRI OCCORSI AL NAVIGLIO DA DIPORTO PER NATURA E CONSEGUENZA

Anno	Natura dei sinistri								Conseguenze				
	Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare	Totale vittime
1990	41	40	31	21	12	15	7	167	40	8	18	3	29
1991	26	20	19	16	13	19	2	115	16	3	11	1	15
1992	11	13	16	3	29	2	20	94	29	3	7	0	10
1993	18	15	30	37	7	4	10	121	13	6	11	1	18
1994	15	22	24	47	4	0	7	119	35	11	4	0	15
1995	20	40	28	24	4	1	25	142	39	8	33	7	48
1996	20	29	18	38	0	2	15	122	26	9	42	0	51
1997	21	51	13	68	7	0	15	175	51	14	47	11	72
1998	25	10	15	43	7	7	27	134	35	6	5	0	11
1999	65	34	40	61	12	17	39	268	69	6	42	2	50
2000	60	34	31	70	5	4	23	227	63	13	27	1	41
2001	73	29	23	33	12	5	21	196	36	19	49	1	69
2002	46	37	26	36	3	11	29	188	31	18	38	1	57
2003	43	45	21	56	1	7	11	184	39	4	32	1	37
2004	52	36	16	49	10	7	45	215	48	17	38	3	58
2005	41	36	22	40	12	7	12	170	33	10	45	1	56
2006	47	29	13	42	7	2	18	158	42	7	38	0	45
2007	67	41	22	32	4	8	25	199	48	7	55	0	62
2008	55	51	26	53	7	22	19	233	45	13	85	1	99

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4 - Strutture dedicate alla nautica da diporto e posti barca

I prospetti statistici che seguono, relativi ai dati sui posti barca presenti lungo le coste italiane, sono stati elaborati sulla base dei dati forniti dalle Capitanerie di Porto e dalle Autorità Portuali.

In particolare, i posti barca sono stati individuati in base alle seguenti tipologie di struttura desunte dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n° 509, che all'art. 2 fornisce le seguenti definizioni:

- **Porti turistici** - ovvero il complesso delle strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- **Approdi turistici** - ovvero i porti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n° 84, destinati a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- **Punti di ormeggio** - ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non comportino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Tra i più importanti servizi presenti nei porti, negli approdi o nei punti di ormeggio si segnalano i seguenti, oggetto di rilevazione statistica:

- Attracco
- Acqua
- Luce
- Carburante
- Vigilanza
- Informazioni turistiche
- Servizi igienici
- Parcheggio
- Alaggio
- Rifiuti

Oltre a tali servizi, ulteriori caratteristiche illustrate riguardano il numero di licenze delle società che gestiscono i posti di ormeggio ed i posti barca per classi di lunghezza. Al riguardo, in alcune Capitanerie di Porto non si sono operate distinzioni di posti per classi di lunghezza e, quindi, per molte località marittime il numero totale di posti barca è stato genericamente assegnato alla classe di lunghezza più piccola (minore di 10 metri.). Di conseguenza, la lettura dei dati complessivi va effettuata tenendo conto di tale attribuzione.

La Tavola 4.1 riguarda il numero di posti barca per Capitaneria di Porto, al 31/12/08, distinti per tipologia di approdo e per classi di lunghezza in metri.

L'osservazione della Tavola 4.1 evidenzia come Livorno resti il Compartimento Marittimo con il maggior numero di posti barca (12.285). I dati a livello regionale (cfr. Tavola 4.2) confermano ancora al primo posto la Liguria, con 24.492 posti barca nel 2008.

La Tavola 4.2 sintetizza la precedente classificando i dati per Regione.

La Tavola 4.3, di elevato livello di dettaglio, mostra la distribuzione dei posti barca per singolo Comune costiero, evidenziando anche la tipologia di struttura, il numero di società concessionarie che gestiscono i posti barca e la percentuale di servizi di cui godono i posti barca presenti in ogni Comune. A tale riguardo, occorre tenere presente che i dati comprendono anche quelli relativi a località poste in prossimità dei Comuni costieri che possono essere dotate: a) di posti barca e di strutture classificate come porti turistici; b) di posti barca realizzati all'interno di porti commerciali (approdo turistico); c) di punti di ormeggio.

Le Tavole 4.4A e 4.4B sintetizzano, in termini assoluti e percentuali, il numero di posti barca e le dotazioni di servizi per Regione.

Le Tavole 4.5A e 4.5B - che illustrano, in termini assoluti e percentuali, le diverse dotazioni di servizio per tipologia di struttura - evidenziano come i porti turistici siano le tipologie di approdo maggiormente dotate di servizi.

Dalle Tavole 4.6A e 4.6B si nota, inoltre, come il numero dei servizi di supporto ai posti barca sia connesso anche alla lunghezza delle infrastrutture di attracco.

Le Tavole 4.7A e 4.7B illustrano la distribuzione dei posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di struttura, mettendo, anche, in rilievo come i posti barca di lunghezza compresa tra 10 e 24 metri siano particolarmente concentrati nei porti turistici.

La Tavola 4.8 sintetizza, infine, le serie storiche 1998-2008 del numero di posti barca disponibili annualmente per ogni Regione.

Rispetto all'anno precedente il numero complessivo dei posti barca in Italia nel 2008 registra una leggera flessione (cfr. Tavola 4.8) dopo una crescita costante riscontrata negli anni 1997-2006 ed un anno di sostanziale stabilità nel 2007.

A livello locale, aumentano in maniera significativa i posti barca in Sardegna, mentre la diminuzione più consistente si registra in Sicilia.

TAVOLA 4.1 - NUMERO DI POSTI BARCA PER CAPITANERIA DI PORTO, TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 31/12/2008

Capitanerie di Porto	Tipologia di infrastruttura			Classi di lunghezza in metri			Posti barca totali
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	Fino a 10,00 metri o non specificati	Da 10,01 a 12 m	Oltre 24 m	
Imperia	3.353	610	307	2.516	1.639	115	4.270
Savona	3.235	213	577	2.878	1.128	19	4.025
Genova	3.137	3.918	1.775	6.444	2.070	316	8.830
La Spezia	757	1.475	5.135	5.924	1.354	89	7.367
Marina di Carrara	-	509	528	890	147	-	1.037
Viareggio	-	642	1.180	1.282	449	91	1.822
Livorno	5.515	2.505	4.265	7.350	3.637	1.298	12.285
Portoferraio	228	372	181	601	177	3	781
Civitavecchia	314	150	800	1.220	44	-	1.264
Roma	1.576	-	599	1.020	1.087	68	2.175
Gaeta	800	1.388	641	1.772	841	216	2.829
Napoli	2.573	1.345	3.550	4.259	3.006	203	7.468
Torre del Greco	450	-	-	400	50	-	450
Castellammare di Stabia	1.052	1.817	842	2.345	1.318	48	3.711
Salerno	1.907	2.698	1.078	2.822	2.551	310	5.683
Vibo Valentia Marina	1.541	1.087	-	1.970	618	40	2.628
Gioia Tauro	-	-	141	55	86	-	141
Reggio Calabria	446	50	223	614	103	2	719
Corigliano Calabro	204	270	10	270	204	10	484
Crotone	-	340	-	-	340	-	340
Taranto	-	492	450	633	309	-	942
Gallipoli	1.430	750	2.616	4.247	539	10	4.796
Brindisi	-	1.218	144	1.044	308	10	1.362
Bari	1.192	-	-	1.015	177	-	1.192
Molfetta	-	664	271	741	189	5	935
Manfredonia	270	518	814	1.340	246	16	1.602
Termoli	125	163	-	254	34	-	288

Segue: TAVOLA 4.1 - NUMERO DI POSTI BARCA PER CAPITANERIA DI PORTO, TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 31/12/2008

Capitanerie di Porto	Tipologia di infrastruttura			Classi di lunghezza in metri			Posti barca totali
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	Fino a 10,00 metri o non specificati	Da 10,01 a 12 m	Oltre 24 m	
Ortona	391	475	-	806	60	-	866
Pescara	1.233	170	-	905	496	2	1.403
San Benedetto del Tronto	1.441	-	-	816	548	77	1.441
Ancona	2.733	200	54	2.004	983	-	2.987
Pesaro	267	-	25	221	71	-	292
Rimini	1.042	923	426	1.084	1.246	61	2.391
Ravenna	1.914	-	127	770	1.248	23	2.041
Chioggia	-	377	55	265	167	-	432
Venezia	455	2.693	57	1.959	1.178	68	3.205
Monfalcone	-	5.808	-	3.990	1.795	23	5.808
Trieste	804	3.280	1.305	4.879	510	-	5.389
Cagliari	1.766	2.013	956	2.941	1.649	145	4.735
Olbia	2.830	-	461	1.745	1.448	98	3.291
La Maddalena	1.840	1.535	1.138	2.409	1.986	118	4.513
Porto Torres	3.006	3.122	120	4.825	1.405	18	6.248
Oristano	400	-	-	359	41	-	400
Messina	140	120	-	160	90	10	260
Catania	414	550	152	798	307	11	1.116
Augusta	-	-	1.264	1.245	19	-	1.264
Siracusa	-	1.464	84	1.308	220	20	1.548
Pozzallo	-	-	240	220	20	-	240
Gela	161	-	-	125	36	-	161
Porto Empedocle	448	510	111	1.016	53	-	1.069
Mazara del Vallo	30	230	60	240	79	1	320
Trapani	246	285	1.223	1.072	257	425	1.754
Palermo	-	485	1.845	206	2.091	33	2.330
Milazzo	800	697	67	730	779	55	1.564
Totale	52.466	48.131	35.897	91.004	41.433	4.057	136.494

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.2 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE, TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 31/12/2008

Regione	Tipologia di infrastruttura			Classi di lunghezza			Posti barca totali
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	Fino a 10,00 metri o non specificati	Da 10,01 a 24 m	Oltre 24 m	
Liguria	10.482	6.216	7.794	17.762	6.191	539	24.492
Toscana	5.743	4.028	6.154	10.123	4.410	1.392	15.925
Lazio	2.690	1.538	2.040	4.012	1.972	284	6.268
Campania	5.982	5.860	5.470	9.826	6.925	561	17.312
Calabria	2.191	1.747	374	2.909	1.351	52	4.312
Puglia	2.892	3.642	4.295	9.020	1.768	41	10.829
Molise	125	163	-	254	34	-	288
Abruzzo	1.624	645	-	1.711	556	2	2.269
Marche	4.441	200	79	3.041	1.602	77	4.720
Emilia-Romagna	2.956	923	553	1.854	2.494	84	4.432
Veneto	455	3.070	112	2.224	1.345	68	3.637
Friuli-Venezia Giulia	804	9.088	1.305	8.869	2.305	23	11.197
Sardegna	9.842	6.670	2.675	12.279	6.529	379	19.187
Sicilia	2.239	4.341	5.046	7.120	3.951	555	11.626
Totale	52.466	48.131	35.897	91.004	41.433	4.057	136.494

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/2008

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:										Capitaneria di Porto
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Borghera Diano Marina Imperia Riva Ligure San Bartolomeo al Mare San Lorenzo al Mare Sanremo Santo Stefano al Mare Taggia Alasio Andora Celle Ligure Finale Ligure Loano Savona Vado Ligure Varazze Arenzano Camogli Chiavari Genova Lavagna Portofino	250	-	-	1	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	-	Imperia
	260	-	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	Imperia
	674	64	-	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Imperia
	100	-	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Imperia
	171	-	171	1	100	100	100	-	100	100	80	100	80	20	100	Imperia
	455	90	-	2	100	100	100	-	80	80	100	99	99	99	100	Imperia
	1.156	375	17	-	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	100	Imperia
	1.080	980	100	1	100	100	91	91	91	91	91	100	100	100	100	Imperia
	124	-	-	2	100	100	100	-	-	-	100	-	-	-	-	Imperia
	450	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Savona
Andora Celle Ligure Finale Ligure Loano Savona Vado Ligure Varazze Arenzano Camogli Chiavari Genova Lavagna Portofino	844	-	-	22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Savona
	80	-	80	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	Savona
	550	-	-	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Savona
	596	-	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	Savona
	602	-	133	8	100	100	97	38	90	38	81	41	25	75	Savona	
	108	-	108	2	-	44	44	-	-	-	56	44	100	100	Savona	
	795	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Savona	
	218	-	-	2	100	100	100	-	100	100	100	100	-	-	Genova	
	273	-	-	2	-	100	-	100	-	-	100	-	-	-	Genova	
	385	-	-	1	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	Genova	
S. Margherita Ligure Sestri Levante Ameglia Bonassola Framura La Spezia Lecci Levanto Monterosso al Mare Portovenere Riomaggiore Vernazza Carrara Massa Montignoso Viareggio Isola di Capraia Castiglione della Pescaia Cecina Grosseto Livorno Monte Argentario Orbetello Piombino	4.851	1.332	-	36	77	91	10	41	18	90	37	89	100	83	Genova	
	1.600	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Genova
	143	-	143	-	49	100	6	2	100	-	65	-	-	-	100	Genova
	661	-	-	9	100	100	100	53	53	53	100	100	100	100	100	Genova
	394	394	-	10	100	99	100	100	98	-	7	-	-	-	Genova	
	305	5	300	8	2	-	-	100	100	100	100	100	100	100	Genova	
	548	-	328	2	100	100	60	100	100	60	100	100	60	100	La Spezia	
	60	-	60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	La Spezia	
	30	-	30	1	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	La Spezia	
	2.932	1.143	1.789	-	75	77	17	54	19	84	24	59	35	67	La Spezia	
Lecci Levanto Monterosso al Mare Portovenere Riomaggiore Vernazza Carrara Massa Montignoso Viareggio Isola di Capraia Castiglione della Pescaia Cecina Grosseto Livorno Monte Argentario Orbetello Piombino	1.737	62	1.170	6	68	71	71	-	20	20	74	38	90	67	La Spezia	
	96	-	96	2	100	63	63	-	-	-	-	-	63	-	La Spezia	
	53	-	53	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	La Spezia	
	1.790	32	270	1	92	65	65	-	16	13	25	54	65	32	La Spezia	
	16	-	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	La Spezia	
	105	-	105	2	100	100	100	-	-	-	29	-	-	-	La Spezia	
	573	-	193	-	100	34	34	34	34	34	34	34	59	34	Marina di Carrara	
	148	-	148	-	100	-	-	-	5	-	5	5	5	-	Marina di Carrara	
	316	-	316	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Marina di Carrara	
	1.822	-	642	39	100	53	37	38	5	40	52	5	53	53	Viareggio	
Castiglione della Pescaia Cecina Grosseto Livorno Monte Argentario Orbetello Piombino	351	-	351	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Livorno	
	827	-	-	3	100	100	79	79	100	100	100	79	100	79	Livorno	
	1.194	1.194	-	111	100	95	95	-	89	-	88	86	86	100	Livorno	
	568	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Livorno	
	561	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Livorno	
	3.238	706	-	74	100	100	27	10	6	14	23	27	23	15	Livorno	
	1.964	996	611	24	100	93	78	78	74	71	38	72	79	96	Livorno	
	466	-	466	-	100	100	100	-	-	-	-	-	16	100	Livorno	
	1.268	568	700	5	100	100	38	38	94	94	100	100	94	100	Livorno	
	157	-	-	4	100	90	27	27	27	90	27	27	36	27	Livorno	

Segue TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/2008

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:				N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:							Capitaneria di Porto
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	Attracco	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Rosignano	544	-	-	544	100	50	-	-	25	25	25	25	25	Livorno
San Vincenzo	181	181	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Livorno
Scarlinò	966	966	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Livorno
Campo nell'Elba	12	-	12	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Portoferraio
Marciana Marina	541	-	360	181	100	64	64	-	64	64	64	64	64	Portoferraio
Porto Azzurro	228	228	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Portoferraio
Cerveteri	800	-	-	800	100	-	-	100	-	100	-	100	100	Civitavecchia
Montalto di Castro	150	-	150	-	100	100	-	100	-	100	-	100	100	Civitavecchia
Santa Marinella	314	314	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Civitavecchia
Anzio	504	-	-	504	100	-	100	100	100	-	-	100	-	Roma
Latina	80	-	-	80	100	100	100	100	100	100	-	-	-	Roma
Nettuno	789	789	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Roma
Roma - Lido di Ostia	787	787	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Roma
Sabaudia	15	-	-	15	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Roma
Formia	601	180	421	-	100	100	22	100	30	30	92	30	100	Gaeta
Gaeta	459	10	200	249	100	100	44	98	44	44	44	44	98	Gaeta
Ponza	232	-	-	232	100	100	9	-	-	-	-	-	-	Gaeta
S. Felice Circeo	490	380	-	110	100	78	78	96	78	100	78	78	100	Gaeta
Scauri	140	90	-	50	100	100	-	100	100	64	-	64	64	Gaeta
Terracina	767	100	667	-	100	100	35	100	96	39	46	49	96	Gaeta
Ventotene	140	40	100	-	100	64	-	100	100	-	-	29	-	Gaeta
Bacoli	1.010	1.010	-	-	100	100	-	100	-	-	-	-	100	Napoli
Capri	315	295	-	20	94	94	94	94	94	94	94	94	94	Napoli
Casamicciola Terme	221	-	-	221	80	80	100	100	-	42	-	-	-	Napoli
Castelvoturno	200	200	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	Napoli
Forio	363	-	-	363	8	8	-	-	92	-	92	92	100	Napoli
Ischia	264	-	-	264	83	47	-	47	47	39	-	-	47	Napoli
Lacco Ameno	248	140	-	-	52	52	-	60	3	8	-	-	60	Napoli
Napoli	3.287	660	1.345	1.282	100	99	79	93	71	75	79	84	98	Napoli
Pozzuoli	800	-	-	800	100	100	-	100	-	-	-	-	100	Napoli
Procida	760	268	-	492	87	86	35	68	42	61	-	20	56	Napoli
Portici	100	100	-	-	100	10	-	100	-	-	-	-	100	Torre del Greco
Torre del Greco	350	350	-	-	100	100	86	100	100	14	100	100	100	Torre del Greco
Castellammare di Stabia	2.779	1.052	1.727	-	100	79	63	99	64	62	31	85	31	Castellammare di Stabia
Massa Lubrense	150	-	-	150	100	-	-	100	-	-	100	100	-	Castellammare di Stabia
Piano di Sorrento	160	-	-	160	100	100	72	100	-	-	-	100	-	Castellammare di Stabia
Sorrento	62	-	-	62	-	-	89	-	-	-	-	-	-	Castellammare di Stabia
Torre Annunziata	470	-	-	470	100	100	100	100	-	-	-	-	100	Castellammare di Stabia
Vico Equense	90	-	90	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	Castellammare di Stabia
Agropoli	952	902	-	50	100	95	95	100	100	100	100	100	95	Salerno
Amalfi	233	233	-	-	100	94	13	-	2	3	18	13	13	Salerno
Camerota	258	49	-	258	89	89	89	89	89	89	89	89	89	Salerno
Casal Velino	49	49	-	-	100	100	-	-	-	-	-	100	100	Salerno
Castellabate	158	158	-	-	100	30	-	-	-	-	-	30	-	Salerno
Centola	83	-	83	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	Salerno
Cetara	70	-	-	70	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Salerno
Maiori	110	110	-	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Salerno
Montecorice	250	250	-	-	100	100	-	100	-	-	100	100	100	Salerno
Pisciotta	65	-	65	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	Salerno
Pollica	205	205	-	-	100	100	100	100	100	100	-	100	100	Salerno

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:								Capitaneria di Porto			
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio		Alloggio	Rifiuti	
Città di Reggio Calabria	130	-	-	130	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Salerno	
	275	-	-	275	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	Salerno	
	1.950	-	1.950	-	100	100	100	-	-	-	-	-	24	76	100	Salerno	
	350	-	350	-	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	100	Salerno	
	495	-	250	245	100	100	100	29	100	30	80	100	51	30	Salerno		
	50	-	-	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Salerno		
	274	-	274	-	100	100	-	100	100	100	-	-	100	100	-	Vibo Valentia Marina	
	247	-	247	-	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	Vibo Valentia Marina	
	514	514	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	Vibo Valentia Marina	
	514	514	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	Vibo Valentia Marina	
	513	513	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	Vibo Valentia Marina	
	566	-	566	-	100	100	100	-	-	-	-	-	76	100	100	Vibo Valentia Marina	
	141	-	-	141	79	79	21	-	-	-	-	-	79	-	-	Gioia Tauro	
	120	-	50	70	100	42	42	-	-	-	-	-	42	100	100	Reggio Calabria	
	446	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	Reggio Calabria	
	153	-	-	153	100	2	-	-	-	-	-	-	98	2	2	Reggio Calabria	
	340	-	340	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100	100	Crotone	
	90	-	80	10	-	-	89	-	-	-	-	-	89	89	89	Corigliano Calabro	
	204	204	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	Corigliano Calabro	
	190	-	190	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100	100	Corigliano Calabro	
	120	-	-	120	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	Taranto	
	242	-	242	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Taranto
	580	-	250	330	100	100	100	3	100	69	74	74	74	74	100	100	Taranto
	730	730	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Gallipoli
	171	-	171	-	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	Gallipoli
1.029	280	210	539	100	62	57	32	73	16	37	57	32	32	100	100	Gallipoli	
290	90	-	200	100	69	100	69	100	100	100	100	100	100	100	100	Gallipoli	
653	150	-	503	100	23	23	100	100	100	100	100	23	-	100	100	Gallipoli	
180	180	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	Gallipoli	
150	-	150	-	100	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	Gallipoli	
274	-	-	274	100	100	100	92	92	92	92	-	-	-	92	92	Gallipoli	
770	-	-	770	100	79	79	5	79	-	81	22	58	100	100	100	Gallipoli	
60	-	-	60	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	Gallipoli	
219	-	219	-	100	100	100	100										

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:										Capitaneria di Porto
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alloggio	Rifiuti	
Positano	130	-	-	130	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	Salerno
	275	-	-	275	100	100	-	-	100	-	-	100	100	-	100	Salerno
	1.950	-	1.950	-	100	100	100	100	100	-	100	24	76	100	Salerno	
	350	-	350	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Salerno	
	495	-	250	245	100	100	100	29	100	30	80	100	51	30	Salerno	
	50	-	-	50	100	-	-	-	100	-	-	100	-	-	Salerno	
	274	-	274	-	100	100	-	100	100	100	100	100	100	-	Vibo Valentia Marina	
	247	-	247	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Vibo Valentia Marina	
	514	514	-	-	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	Vibo Valentia Marina	
	514	514	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Vibo Valentia Marina	
Cetraro Marina	513	513	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Vibo Valentia Marina
	566	566	-	-	100	100	100	100	100	-	76	100	76	100	Vibo Valentia Marina	
	141	-	141	-	79	79	21	79	79	-	79	79	-	-	Gioia Tauro	
	120	50	70	-	100	42	42	42	42	42	100	100	100	100	Reggio Calabria	
	446	446	-	-	-	-	-	-	-	98	100	100	2	2	Reggio Calabria	
	153	-	153	-	100	2	-	-	-	98	100	100	100	100	Crotone	
	340	-	340	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	Corigliano Calabro	
	90	-	80	10	-	89	-	-	89	-	89	89	89	89	Corigliano Calabro	
	204	204	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	Corigliano Calabro	
	190	-	190	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Corigliano Calabro	
Leporano	120	-	-	120	100	100	-	-	100	-	100	100	100	100	100	Taranto
	242	-	242	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Taranto
	580	-	250	330	100	100	100	3	100	69	74	100	74	100	Taranto	
	730	730	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Gallipoli	
	171	-	171	-	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	Gallipoli	
	1.029	280	210	539	100	62	57	32	73	16	37	100	32	100	Gallipoli	
	290	90	-	200	100	69	69	69	100	100	100	100	100	100	Gallipoli	
	653	150	-	503	100	23	23	100	100	100	100	23	100	100	Gallipoli	
	180	180	-	-	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	Gallipoli	
	150	-	150	-	100	-	-	-	100	100	100	100	-	100	Gallipoli	
Otranto	274	-	-	274	100	100	100	92	92	92	92	92	-	92	Gallipoli	
	770	-	-	770	100	79	79	5	79	-	81	22	58	100	Gallipoli	
	60	-	60	-	100	-	-	-	100	-	-	100	100	100	Gallipoli	
	219	-	219	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	Gallipoli	
	270	-	270	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	Gallipoli	
	962	-	918	44	100	95	66	66	95	95	95	66	95	66	Brindisi	
	300	-	300	-	50	50	-	-	40	100	100	50	50	77	Brindisi	
	100	-	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	-	100	Brindisi	
	562	562	-	-	100	81	79	3	87	87	55	3	44	-	Bari	
	220	220	-	-	100	87	87	-	87	87	87	87	77	-	Bari	
Mola di Bari	410	410	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bari	
	532	-	532	-	100	100	100	20	100	20	100	20	20	100	Molfetta	
	171	-	-	100	100	100	100	-	100	-	100	-	18	82	Molfetta	
	100	-	100	171	82	100	100	-	100	100	100	82	18	82	Molfetta	
	132	-	132	-	100	100	100	-	100	100	100	100	-	-	Molfetta	
	78	-	-	78	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-	Molfetta	
	155	-	85	70	100	55	55	-	100	55	55	55	55	-	Manfredonia	
	794	-	433	361	55	55	55	-	100	55	55	55	55	55	Manfredonia	
	145	-	-	145	100	100	100	-	100	100	100	100	69	100	Manfredonia	
	160	-	-	160	100	-	-	-	100	-	100	-	-	-	Manfredonia	

Segue TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/2008

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:										Capitaneria di Porto		
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti			
Vieste	270	270	-	-	5	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Manfredonia
Campomarino	125	125	-	-	1	100	100	-	100	-	100	-	-	100	100	100	100	Termoli
Termoli	163	-	163	-	4	100	100	43	43	74	74	-	-	-	43	100	100	Termoli
Fossacesia	391	-	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ortona
Ortona	371	-	371	-	5	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100	Ortona
Vasto	104	-	104	-	1	100	100	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	Ortona
Giulianova	273	273	-	-	4	100	100	100	-	81	94	94	-	-	-	29	100	Pescara
Pescara	960	960	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pescara
Roseto degli Abruzzi	170	-	170	-	-	-	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	Pescara
Porto San Giorgio	797	797	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	S. Benedetto del Tronto
S. Benedetto del Tronto	644	644	-	-	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	S. Benedetto del Tronto
Ancona	1.236	1.236	-	54	2	100	100	96	96	96	96	100	100	96	96	100	100	Ancona
Civitanova Marche	430	430	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	-	Ancona
Numana	800	800	-	-	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ancona
Potenza Picena	200	-	200	-	-	100	100	100	100	-	100	-	100	100	100	-	-	Ancona
Senigallia	267	267	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ancona
Pesaro	292	267	-	25	6	100	52	52	-	-	-	-	-	100	-	-	-	Pesaro
Bellaria	32	-	-	32	3	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rimini
Cattolica	187	187	-	-	2	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	-	100	Rimini
Cesenatico	493	-	301	192	4	90	90	90	-	77	16	77	61	77	61	77	77	Rimini
Misano Adriatico	355	355	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rimini
Riccione	500	500	-	-	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rimini
Rimini	824	-	622	202	4	100	100	85	75	75	75	75	75	75	85	75	75	Rimini
Casal Borsetti	292	292	-	-	1	100	100	100	-	100	-	100	100	100	-	100	-	Ravenna
Ravenna	1.749	1.622	-	127	5	66	100	100	-	93	59	100	59	59	59	93	93	Ravenna
Chioggia	432	-	377	55	2	100	100	100	-	100	87	100	100	87	87	100	100	Chioggia
Caorle	852	-	802	50	3	100	94	94	49	94	94	94	94	100	100	100	100	Venezia
Cavallino Treporti	420	-	420	-	2	100	100	100	76	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
Eradea	192	-	192	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
Jesolo	1.079	-	1.079	-	5	100	100	100	57	93	100	100	100	100	100	100	93	Venezia
San Michele al Tagliamento	403	403	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Venezia
Venezia	259	52	200	7	6	100	100	-	100	20	19	-	-	14	100	100	100	Venezia
Grado	1.235	-	1.235	-	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Monfalcone
Lignano Sabbiadoro	868	-	868	-	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Monfalcone
Marano Lagunare	1.163	-	1.163	-	1	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Monfalcone
Monfalcone	1.811	-	1.811	-	9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Monfalcone
San Giorgio di Nogaro	539	-	539	-	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Monfalcone
Terzo D'Aquileia	144	-	144	-	1	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Monfalcone
Torviscosa	48	-	48	-	1	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Monfalcone
Duino Aurisina	1.764	-	1.569	195	14	99	96	41	-	-	-	-	-	99	-	4	-	Trieste
Muggia	1.119	584	355	180	4	100	76	100	52	52	52	68	84	92	92	52	52	Trieste
Trieste	2.506	220	1.356	930	38	90	58	66	9	9	9	51	34	44	44	9	9	Trieste
Baunei	389	389	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Cagliari
Bosa	577	-	577	-	3	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Cagliari
Buggeru	110	110	-	-	2	100	100	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	Cagliari
Cagliari	1.116	-	385	731	10	100	97	96	8	92	90	90	50	51	51	72	72	Cagliari
Calasetta	335	335	-	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Cagliari
Carloforte	886	-	661	225	7	100	100	100	19	80	100	67	38	56	56	100	100	Cagliari
Portofino	385	385	-	-	1	100	100	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	Cagliari
Portofino	385	385	-	-	1	100	100	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	Cagliari
Sant'Antioco	256	256	-	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Cagliari

Segue TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/2008

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:										Capitaneria di Porto	
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti		
Tortolì	390	-	390	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Cagliari
Villa Putzu	291	291	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Cagliari
Dorgali	202	202	-	-	6	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Olbia
Golfo Aranci	115	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Olbia
Olbia	2.524	2.063	-	461	4	100	94	94	82	94	82	94	82	77	100	100	Olbia
Siniscala	450	450	-	-	2	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	Olbia
Arzachena	1.603	1.523	-	80	17	64	64	64	-	-	-	-	-	-	61	La Maddalena	
La Maddalena	1.455	217	310	928	56	100	91	67	10	12	16	8	26	7	28	La Maddalena	
Palau	475	-	375	100	3	100	100	100	79	92	92	92	92	79	100	La Maddalena	
Santa Teresa di Gallura	980	100	850	30	3	100	97	97	87	87	97	97	97	97	100	La Maddalena	
Alghero	4.766	2.466	2.180	120	33	61	61	61	52	61	52	61	58	58	58	Porto Torres	
Castelsardo	540	540	-	-	6	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	Porto Torres	
Stintino	942	-	942	-	9	92	92	92	46	84	92	33	37	31	84	Porto Torres	
Oristano	400	400	-	-	1	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	Oristano	
Giardini Naxos	120	-	120	-	4	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	Messina	
Messina	140	140	-	-	1	100	100	100	-	100	100	100	69	73	69	Catania	
Acicastello	260	-	180	80	8	100	69	69	-	100	100	-	69	78	-	Catania	
Acireale	322	-	250	72	8	100	78	78	37	100	100	-	-	100	-	Catania	
Riposto	534	414	120	-	3	100	100	100	78	100	78	78	78	100	100	Catania	
Augusta	1.264	-	-	1.264	-	86	87	75	-	86	21	89	61	64	-	Augusta	
Marzamemi	464	-	464	-	7	100	100	100	100	100	100	100	70	100	100	Siracusa	
Portopalo di Capopassero	14	-	-	14	-	100	100	100	-	-	-	-	100	100	100	Siracusa	
Siracusa	1.070	-	1.000	70	10	100	100	100	51	93	-	100	93	93	93	Siracusa	
Pozzallo	210	-	-	210	4	100	76	76	76	76	-	76	24	100	100	Pozzallo	
Vittoria	30	-	-	30	1	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	Pozzallo	
Gela	161	161	-	-	4	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	Gela	
Lampedusa e Linosa	11	-	-	11	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porto Empedocle	
Licata	70	-	70	-	2	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	Porto Empedocle	
Menfi	50	-	-	50	-	100	100	-	-	-	-	-	100	-	-	Porto Empedocle	
Porto Empedocle	120	-	70	50	2	100	58	58	-	100	58	-	100	42	-	Porto Empedocle	
S. Leone	448	448	-	-	9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Porto Empedocle	
Sciacca	370	-	370	-	2	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-	Porto Empedocle	
Castelvetrano	60	-	-	60	1	100	100	-	-	100	100	-	-	-	-	Mazara del Vallo	
Mazara del Vallo	260	30	230	-	2	100	88	88	-	100	88	88	58	46	100	Mazara del Vallo	
Favignana	460	222	30	208	37	88	68	60	29	47	93	29	36	62	100	Trapani	
Marsala	662	-	240	422	6	100	100	80	36	100	100	100	80	80	100	Trapani	
Pantelleria	30	-	15	15	-	100	-	-	-	-	-	-	-	50	-	Trapani	
San Vito Lo Capo	400	-	-	400	-	100	100	100	-	100	-	100	-	-	-	Trapani	
Valderice	202	24	-	178	-	100	88	88	-	-	-	-	-	12	-	Trapani	
Palermo	1.685	-	-	1.685	-	100	76	71	22	97	35	38	22	49	-	Palermo	
Termini Imerese	645	-	485	160	5	100	89	100	-	25	-	-	38	5	-	Palermo	
Capo d'Orlando	300	-	300	-	1	-	100	100	100	100	-	100	-	100	100	Milazzo	
Fumari	660	660	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Milazzo	
Lipari	240	-	240	-	2	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	Milazzo	
Milazzo	297	140	157	-	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Milazzo	
S. Agata di Militello	67	-	-	67	3	100	100	100	100	100	-	-	100	100	-	Milazzo	
Totale	136.494	52.466	48.131	35.897	1.308	91	89	81	47	70	51	70	62	68	70		

(1) in concessione demaniale

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.4A - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER REGIONE AL 31/12/2008

Regione	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Liguria	21.035	21.709	21.078	9.924	13.690	9.770	20.650	15.244	19.329	15.567	24.492
Toscana	15.925	13.878	10.088	7.411	8.588	7.618	9.037	9.876	9.573	10.813	15.925
Lazio	5.437	6.253	4.789	3.471	3.323	3.323	4.029	3.521	4.609	5.206	6.268
Campania	16.389	15.995	14.972	9.526	15.256	7.636	9.718	8.280	11.234	12.471	17.312
Calabria	3.012	3.606	3.125	2.672	2.584	1.938	3.197	3.279	3.877	3.413	4.312
Puglia	9.977	8.107	7.449	3.715	8.385	4.562	7.968	4.880	5.276	7.610	10.829
Molise	288	288	288	70	195	120	120	125	195	288	288
Abruzzo	1.728	2.269	2.269	1.521	1.677	1.778	1.882	1.625	1.625	2.076	2.269
Marche	4.720	4.580	4.580	4.174	3.944	3.744	4.428	4.666	4.174	3.798	4.720
Emilia-Romagna	3.755	4.385	4.262	1.477	3.956	2.765	4.083	3.281	2.958	3.956	4.432
Veneto	3.637	3.587	3.328	2.016	3.306	3.322	3.328	3.360	3.582	3.563	3.637
Friuli-Venezia Giulia	10.924	9.809	9.302	5.257	5.257	5.257	6.493	7.998	6.644	5.257	11.197
Sardegna	16.657	16.109	15.637	8.902	12.496	11.908	13.009	12.273	11.811	14.933	19.187
Sicilia	11.094	10.489	10.051	4.481	10.109	5.860	7.418	5.919	7.452	6.281	11.626
Totale	124.578	121.064	111.218	64.617	94.880	69.601	95.360	84.327	92.339	95.232	136.494

Fonte : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.4B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER REGIONE AL 31/12/2008 - PERCENTUALI SUL TOTALE REGIONALE

Regione	Posti barca dotati di:										Totale
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Liguria	85,9	88,6	86,1	40,5	55,9	39,9	84,3	62,2	78,9	63,6	100,0
Toscana	100,0	87,1	63,3	46,5	53,9	47,8	56,7	62,0	60,1	67,9	100,0
Lazio	86,7	99,8	76,4	55,4	86,7	53,0	64,3	56,2	73,5	83,1	100,0
Campania	94,7	92,4	86,5	55,0	88,1	44,1	56,1	47,8	64,9	72,0	100,0
Calabria	69,9	83,6	72,5	62,0	59,9	44,9	74,1	76,0	89,9	79,2	100,0
Puglia	92,1	74,9	68,8	34,3	77,4	42,1	73,6	45,1	48,7	70,3	100,0
Molise	100,0	100,0	100,0	24,3	67,7	41,7	41,7	43,4	67,7	100,0	100,0
Abruzzo	76,2	100,0	100,0	67,0	73,9	78,4	82,9	71,6	71,6	91,5	100,0
Marche	100,0	97,0	97,0	88,4	83,6	79,3	93,8	98,9	88,4	80,5	100,0
Emilia Romagna	84,7	98,9	96,2	33,3	89,3	62,4	92,1	74,0	66,7	89,3	100,0
Veneto	100,0	98,6	91,5	55,4	90,9	91,3	91,5	92,4	98,5	98,0	100,0
Friuli Venezia Giulia	97,6	87,6	83,1	47,0	47,0	47,0	58,0	71,4	59,3	47,0	100,0
Sardegna	86,8	84,0	81,5	46,4	65,1	62,1	67,8	64,0	61,6	77,8	100,0
Sicilia	95,4	90,2	86,5	38,5	87,0	50,4	63,8	50,9	64,1	54,0	100,0
Percentuali medie	91,3	88,7	81,5	47,3	69,5	51,0	69,9	61,8	67,7	69,8	100,0

Fonte : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.5A - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA AL 31/12/2008

Tipologia di infrastruttura	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Porto turistico	50.140	49.960	48.371	36.370	42.721	37.033	44.160	42.483	43.427	44.687	52.466
Approdo turistico	44.041	44.230	42.262	22.192	35.323	24.913	35.207	32.111	33.421	34.934	48.131
Punto di ormeggio	30.397	26.874	20.585	6.055	16.836	7.655	15.993	9.733	15.491	15.611	35.897
Totale	124.578	121.064	111.218	64.617	94.880	69.601	95.360	84.327	92.339	95.232	136.494

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.5B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA AL 31/12/2008 - PERCENTUALI SUL TOTALE DEI POSTI BARCA

Tipologia di infrastruttura	Posti barca dotati di:										Totale
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Porto turistico	95,6	95,2	92,2	69,3	81,4	70,6	84,2	81,0	82,8	85,2	100,0
Approdo turistico	91,5	91,9	87,8	46,1	73,4	51,8	73,1	66,7	69,4	72,6	100,0
Punto di ormeggio	84,7	74,9	57,3	16,9	46,9	21,3	44,6	27,1	43,2	43,5	100,0
Percentuali medie	91,3	88,7	81,5	47,3	69,5	51,0	69,9	61,8	67,7	69,8	100,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.6A - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E DOTAZIONI DI SERVIZI AL 31/12/2008

Classi di lunghezza	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carbu- rante	Vigilanza	Informa- zioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
fino a 10,00 m o non specificati	81.847	77.973	69.428	37.696	58.919	42.431	60.720	52.894	59.619	60.258	91.004
da 10,01 a 24 m	38.788	39.169	37.933	24.009	32.336	24.441	31.130	28.433	29.675	31.657	41.433
oltre 24 m	3.943	3.922	3.857	2.912	3.625	2.729	3.510	3.000	3.045	3.317	4.057
Totale	124.578	121.064	111.218	64.617	94.880	69.601	95.360	84.327	92.339	95.232	136.494

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.6B - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E DOTAZIONI DI SERVIZI AL 31/12/2008 - PERCENTUALI SUL TOTALE DEI POSTI BARCA

Classi di lunghezza	Posti barca dotati di:										Totale
	Attracco	Acqua	Luce	Carbu- rante	Vigilanza	Informa- zioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
fino a 10,00 m o non specificati	89,9	85,7	76,3	41,4	64,7	46,6	66,7	58,1	65,5	66,2	100,0
da 10,01 a 24 m	93,6	94,5	91,6	57,9	78,0	59,0	75,1	68,6	71,6	76,4	100,0
oltre 24 m	97,2	96,7	95,1	71,8	89,4	67,3	86,5	73,9	75,1	81,8	100,0
Percentuali medie	91,3	88,7	81,5	47,3	69,5	51,0	69,9	61,8	67,7	69,8	100,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.7A - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA AL 31/12/2008

Tipologia di infrastruttura	Posti barca per classi di lunghezza			Totale posti barca
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 24 m	Oltre 24 m	
Porto turistico	30.415	19.749	2.302	52.466
Approdo turistico	32.342	14.701	1.088	48.131
Punto di ormeggio	28.247	6.983	667	35.897
Totale	91.004	41.433	4.057	136.494

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.7B - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI INFRASTRUTTURA AL 31/12/2008 - PERCENTUALI SUL TOTALE DEI POSTI BARCA

Tipologia di infrastruttura	Posti barca per classi di lunghezza			Totali
	Fino a 10,00 metri	Da 10,01 a 24 m	Oltre 24 m	
Porto turistico	58,0	37,6	4,4	100,0
Approdo turistico	67,2	30,5	2,3	100,0
Punto di ormeggio	78,7	19,5	1,9	100,0
Percentuali medie riga	66,7	30,4	3,0	100,0
Porto turistico	33,4	47,7	56,7	38,4
Approdo turistico	35,5	35,5	26,8	35,3
Punto di ormeggio	31,0	16,9	16,4	26,3
Percentuali medie colonna	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.8 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE AL 31 DICEMBRE - ANNI 1997-1999, 2001-2008

Regione	Anni									
	1997	1998	1999	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Abruzzo	1.539	1.491	1.491	1.491	2.079	2.072	2.062	2.703	2.695	2.269
Calabria	2.268	1.874	1.873	1.879	2.030	2.121	2.050	3.119	4.120	4.312
Campania	9.778	11.259	11.259	12.002	15.588	14.310	15.059	15.004	17.160	17.312
Emilia Romagna	3.641	5.431	5.461	5.355	4.392	4.745	4.745	5.354	5.284	4.432
Friuli V. G.	8.828	10.396	10.396	10.396	10.396	10.161	10.161	15.969	13.031	11.197
Lazio	6.658	7.047	7.047	7.047	6.882	6.644	6.722	7.665	7.773	6.268
Liguria	15.696	16.999	22.837	22.837	22.580	22.337	23.718	24.658	23.514	24.492
Marche	4.751	3.795	4.327	4.327	5.372	4.975	4.975	5.145	5.558	4.720
Molise	40	120	120	120	288	288	304	288	288	288
Puglia	7.845	7.892	7.892	7.804	8.359	8.903	8.677	10.857	11.509	10.829
Sardegna	9.611	11.320	11.320	14.201	17.541	20.639	19.977	13.151	15.517	19.187
Sicilia	8.615	8.322	8.322	8.921	9.828	10.487	10.685	13.849	14.263	11.626
Toscana	10.971	15.058	14.978	15.375	15.132	15.382	15.862	20.155	17.125	15.925
Veneto	4.291	3.562	3.562	5.118	4.546	4.978	5.699	3.639	3.639	3.637
Totale	94.532	104.566	110.885	116.873	125.013	128.042	130.696	141.556	141.476	136.494

Fonte : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Appendice

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2008, n. 146

Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

(GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008;

Adotta il seguente regolamento:

TITOLO I

Procedure amministrative inerenti alle unità da diporto

Art. 1.

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.

Art. 2.

Costruzione delle imbarcazioni da diporto

1. La dichiarazione di costruzione è facoltativa per le imbarcazioni da diporto.
2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprietà per l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto è costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.

Iscrizione delle navi da diporto

1. Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto il proprietario presenta all'autorita' competente il titolo di proprieta' in una delle forme previste dall'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, ovvero l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, unitamente al certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera.
2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chiedi l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.

Art. 4.

Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto

1. I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 15 del codice, sono tenuti anche dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.

Art. 5.

Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite

1. Il proprietario di un'unita' da diporto autocostruita ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice puo' richiedere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unita' autocostruite e' costituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure necessarie per la valutazione della conformita' CE, di cui all'articolo 9 del codice.

Art. 6.

Perdita di possesso

1. L'ufficio di iscrizione, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, riporta gli estremi della denuncia di furto sul registro di iscrizione dell'unita' ed archivia la

relativa licenza di navigazione.

2. Il proprietario, riacquistato il possesso dell'unita', richiede all'ufficio di iscrizione l'annotazione del rientro in possesso, presentando il verbale di restituzione dell'unita' ritrovata.

Eseguita l'annotazione, l'ufficio rilascia una nuova licenza di navigazione, previa visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

Art. 7.

Iscrizione di unita' da diporto a titolo di locazione finanziaria

1. Per l'annotazione di cui all'articolo 16 del codice, il proprietario dell'imbarcazione o della nave da diporto presenta, con la domanda di iscrizione, copia del contratto di locazione finanziaria. La presentazione del contratto puo' avvenire avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento.

2. L'annotazione puo' essere richiesta dal proprietario anche successivamente all'iscrizione dell'unita', con le medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Se si verificano cessioni o variazioni del contratto di locazione finanziaria relative all'utilizzatore o alla data di scadenza, il proprietario ne richiede l'annotazione con le medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non e' soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicita' navale.

5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilita' di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del codice e' sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Art. 8.

Pagamento stampati

1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.

Art. 9.

Pubblicita' degli atti

1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nei registri di iscrizione delle unita' ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.

Art. 10.

Forma del titolo per la pubblicit 

1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione.
2. Per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e l'annotazione puo' essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.

Art. 11.

Documenti per la pubblicit 

1. La pubblicit  e' richiesta all'ufficio di iscrizione dell'unit  da diporto presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario.
2. La nota di trascrizione contiene:
 - a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalit , codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societ  e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le societ  semplici, anche delle generalit  delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
 - b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicit  e data del medesimo;
 - c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione dell'autorit  giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
 - d) elementi di individuazione dell'unit  da diporto;
 - e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui e' sottoposto l'atto.
3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario.
4. Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicit  e' allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorit  consolare.

Art. 12.

Semplificazione delle disposizioni per la pubblicit 

1. La trascrizione puo' essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorita' giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura del conservatore, e' trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.

2. Negli altri casi la trascrizione puo' essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.

Art. 13.

Esecuzione della pubblicita'

1. L'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto prende nota della domanda di pubblicita' nel repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione, facendovi menzione del giorno e dell'ora di ricezione. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati nella licenza di navigazione.

2. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, e' conservato negli archivi dell'ufficio.

3. Dell'adempimento delle formalita' eseguite l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

4. Nel concorso di piu' atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri.

Art. 14.

Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto

1. La dichiarazione di potenza del motore entro bordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice puo' essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformita' o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.

Art. 15.

Trasferimento di iscrizione

1. L'ufficio di iscrizione che riceve la domanda di cui all'articolo 21, comma 1, del codice trasmette all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione e la documentazione relativa.

2. L'ufficio destinatario iscrive l'unita' nei propri registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando integralmente le annotazioni relative alla proprieta' e agli altri diritti reali e contestualmente rinnova i documenti di navigazione.

3. L'ufficio di provenienza cancella l'unita', riportando sul registro il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.

Art. 16.

Cancellazione dai registri

1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del codice e' presentata all'ufficio di iscrizione.

2. L'ufficio di iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, provvede alla cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo.

3. Per le unita' da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unita' o l'inesistenza di tali crediti.

Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS.

4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione e' corredata dal processo verbale compilato dall'autorita' competente e attestante l'evento.

5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto richiede all'ufficio d'iscrizione il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che e' rilasciato previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo. L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo.

6. In caso di trasferimento all'estero dell'unita', l'ufficio di iscrizione, previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, rilascia il nulla osta per l'iscrizione nel registro straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero.

Il proprietario dell'unita' comunica gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unita' non preveda l'iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unita'.

Art. 17.

Rinnovo della licenza di navigazione

1. Per il rinnovo della licenza di navigazione il proprietario presenta all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:

a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;

b) l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali dello scafo o del motore.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione della licenza di navigazione l'ufficio di iscrizione rilascia il duplicato, acquisendo dal proprietario l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente.

Art. 18.

Licenza provvisoria per navi da diporto

1. L'ufficio presso il quale è in corso l'iscrizione rilascia la licenza provvisoria di cui all'articolo 23, comma 6, del codice nei seguenti casi:

a) navi di nuova costruzione munite di certificato di stazza provvisoria;

b) navi provenienti da registro straniero, in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il proprietario ha avanzato la richiesta di cancellazione dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che la licenza di navigazione, o documento equipollente è stata presa in consegna.

Art. 19.

Sigle di individuazione

1. Per le unità iscritte presso gli uffici marittimi di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla sigla dell'ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, nel caso di navi da diporto.

2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla lettera N seguita dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.

Art. 20.

Potenza dei motori

1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo.

2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.

3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa è depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore.

4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato è tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.

Art. 21.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea

1. Le autorità indicate dall'articolo 31, comma 2, del codice annotano su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla sigla «TEMP».

2. La sigla temporanea è riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di utilizzo.

Art. 22.

Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea

1. Le unità autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo 29 del codice. L'apparato è utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione.

2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione.

3. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di esercizio.

Art. 23.

Ruolino di equipaggio

1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto e' individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonche' alle autorita' consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi e le autorita' consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.
3. Il ruolino di equipaggio ha validita' di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo stesso ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto, nonche' al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unita'.
4. Alla scadenza di validita' del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi o consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato e' trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.

Art. 24.

Uso commerciale delle unita' da diporto

1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai sensi dell'articolo 2 del codice, presenta all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l'attivita' che intende compiere e corredata da:
 - a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o societa' esercente le attivita' commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice, nonche' gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;
 - b) licenza di navigazione delle unita' interessate.
2. In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli interessati presentano all'ufficio di iscrizione domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.
3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unita' appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non e' consentito all'utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione.

TITOLO II

Disciplina delle patenti nautiche

Capo I

Disposizioni generali

Art. 25.

Patenti di categoria A

1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:

a) entro dodici miglia dalla costa;

b) senza alcun limite dalla costa.

2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unita' a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.

3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unita' a motore. Sono considerate a motore quelle unita' in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt e' inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

Art. 26.

Patenti di categoria B

1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.

2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Art. 27.

Patenti di categoria C

1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualita' di ospite di eta' non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unita' sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle

patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2.

3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.

Art. 28.

Autorita' competenti al rilascio delle patenti

1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:

a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;

b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;

c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.

2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 29.

Esame per il conseguimento delle patenti nautiche

1. L'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa e' sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi soggetti, nonche' tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela l'esaminatore e' assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa e' nominata dal capo del circondario marittimo ed e' costituita:

a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra

coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;

b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualita' di membro;

c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualita' di membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.

3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto e' nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo.

4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 30

Estensione dell'abilitazione

1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica.

2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.

Art. 31.

Esercitazioni pratiche

1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica sono autorizzati ad esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, purché a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

2. Copia della domanda, completa di visto dell'autorita' marittima o dell'ufficio

motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto. Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.

3. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto.

4. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario, i tempi e le modalità nonché le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 32.

Conseguimento delle patenti senza esami

1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in servizio permanente, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, nonché i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, può conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2 è esercitata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.

4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.

5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.

Art. 33.

Persone in possesso di titoli professionali

1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validita' possono comandare e condurre le unita' da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' coloro che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validita' ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalita' stabilite nell'allegato III.

Art. 34.

Comando di unita' da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane

1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 15 del codice e natanti da diporto di cui all'articolo 27 del codice entro i limiti dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere tenuto a bordo.
2. Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unita'.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unita' non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.

Capo II

Requisiti

Art. 35.

Requisiti per l'ammissione agli esami

1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
3. Nella domanda di ammissione agli esami e' dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unita' a motore.

Art. 36.

Giudizio di idoneita'

1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica ne' la convalida della stessa.
2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.
3. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio puo' essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.
4. Il giudizio di idoneita' e' demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.
5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validita' delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
6. Il giudizio di idoneita' e' inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando e' disposto dall'autorita' marittima o dal prefetto.
7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.
8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.

Art. 37.

Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.

Capo III

Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti

Art. 38.

Termine di validità delle patenti

1. La patente nautica ha validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età.
2. La validità delle patenti di categoria C è limitata ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.
4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.

Art. 39.

Revisione delle patenti nautiche

1. L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica e' comunicato all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi.

Art. 40.

Sospensione delle patenti nautiche

1. La patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente e' sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneita' psicofisica.

2. La patente puo' essere altresì sospesa in uno dei seguenti casi:

a) dall'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto e' stato commesso, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b) dall'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto e' stato commesso, quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o da produrre danni;

c) dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, su richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza.

3. La durata della sospensione della patente non puo' superare il periodo di sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e il periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2.

4. La patente nautica e' inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unita' da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.

5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorita' marittima del luogo dove il fatto e' stato commesso ovvero al prefetto se il fatto e' avvenuto nelle acque interne. Le predette autorita' dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilita', la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.

6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente e' da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente e' disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, e' trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.

7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.

Art. 41.

Revoca delle patenti

1. La patente nautica e' revocata dall'autorita' che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia piu' in possesso, con carattere permanente, dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36, ovvero non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37.

2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l'interessato puo' conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.

3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell'idoneita' neuro-motoria, l'interessato ha facolta' di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 36.

Capo IV

Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale

Art. 42.

Disciplina delle scuole nautiche

1. I centri per l'educazione marinairesca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati «scuole nautiche».

2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale.

3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.

5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

6. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche' coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attivita' di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela e' svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

Art. 43.

Enti e associazioni nautiche a livello nazionale

1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformita' a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2.

2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto.

4. La Lega navale italiana e' centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualita' di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Art. 44.

Commissioni d'esame fuori sede

1. Le scuole nautiche nonche' gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, di cui agli articoli 42 e 43, possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.

2. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

Capo V

Disposizioni complementari

Art. 45.

Conversione e unificazione di patenti nautiche

1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle unita' a motore, di quelle a vela o a propulsione mista, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle sole unita' a motore, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

2. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione della convalida, alla sostituzione delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Coloro che sono in possesso di piu' abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.

4. Coloro che hanno conseguito, in data anteriore al 24 aprile 1990, l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza esami la patente limitata alle sole unita' a motore per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, purché in possesso dei requisiti psicofisici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.

Art. 46.

Registro delle patenti nautiche

1. Fino all'attuazione di una apposita banca dati informatica, gli uffici marittimi e gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annotano i dati relativi alle patenti rilasciate e le successive variazioni in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 47.

Modalita' di rilascio e convalida delle patenti nautiche

1. Le procedure di rilascio e di convalida delle patenti nautiche sono contenute nell'allegato II al presente regolamento.

Sicurezza della navigazione da diporto

Capo I

Norme di sicurezza per la navigazione da diporto

Sezione I

Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

Art. 48.

Finalita' e campo di applicazione

1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. E' responsabilita' del comandante dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere.

2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unita' da diporto di seguito indicate:

- a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;
- b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.

3. Per i natanti da diporto, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per l'identificativo di cui all'articolo 49.

Art. 49.

Identificativo SAR per i natanti da diporto

1. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere il natante da diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA», assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo gia' assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalita' e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unita'.

3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprieta'.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalita' di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto, nonche' le comunicazioni di cui al comma 2.

Art. 50.**Certificato di sicurezza**

1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, e' il documento che attesta la rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni della presente sezione.

2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dall'ufficio di iscrizione dell'unita', all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:

a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;

b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con le modalita' indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.

3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza e' rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita' limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica e' valida solo se equivalente a quella nazionale.

4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unita'.

5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneita' da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.

Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalita' di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.

6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede, dandone notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita', l'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita', sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5. Per le unita' che si trovano in un porto estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nella presente sezione.

Art. 51.

Validita' del certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validita':
 - a) otto anni dall'immatricolazione per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;
 - b) dieci anni dall'immatricolazione per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.
2. In caso di rinnovo, la validita' del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'.
3. Nel caso in cui l'unita' abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unita' siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
4. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformita' a quanto prescritto dall'organismo tecnico.
5. L'autorita' marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unita' sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento.

Art. 52.

Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza

1. Il proprietario mantiene l'unita' in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 53.

Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza

1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, nonché dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali.

Art. 54.

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità simili, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.

4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.

Art. 55.

Navigazione occasionale e di prova

1. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unità da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

Art. 56.

Navigazione con battelli al servizio delle unita' da diporto

1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unita', ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.

Art. 57.

Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.

1. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneita' e' rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unita', con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.

2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza e' convalidato sulla base di un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato rilasciato.

3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o affidato che ha effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato rilasciato, annota sul certificato stesso l'esito della visita nonche' gli estremi dell'attestazione rilasciata e trasmette all'autorita' marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato annotato e dell'attestazione di idoneita' rilasciata al proprietario. Tale autorita' provvede a darne notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita'.

4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorita' marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unita' interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite.

L'autorita' marittima o consolare puo' intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero puo' verificarne l'esecuzione al termine della stessa.

Art. 58.

Motore ausiliario

1. Il motore ausiliario di emergenza e' impiegato in caso di avaria del motore principale.

2. Il motore ausiliario e' di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiere, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza.

Art. 59.**Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive**

1. Le unita' da diporto di cui all'articolo 30, comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
2. A dette unita' si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le unita' di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

Art. 60.**Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati**

1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE e' determinato come segue:
 - a) tre persone per unita' di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
 - b) quattro persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
 - c) cinque persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
 - d) sei persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
 - e) sette persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
 - f) nove persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili e' determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformita', e' tenuto a bordo quando il numero delle persone imbarcate e' superiore a quello indicato al comma 1.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili e' ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

Sezione II**Norme di sicurezza per le navi da diporto****Art. 61.****Finalita' e campo di applicazione**

1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto.

2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.

Art. 62.

Tipi di visite

1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza:

a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;

b) periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70 del presente regolamento;

c) occasionali, quando se ne verifichi la necessità.

2. Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, dall'autorità marittima presso cui l'unità è iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unità si trova.

3. In quest'ultimo caso l'autorità marittima invia all'ufficio di iscrizione copia del certificato di sicurezza, unitamente alla dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorità consolare, che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

5. Copia del certificato e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza sono inviate dall'autorità consolare all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.

Art. 63.

Visita iniziale

1. La visita iniziale è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.

2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.

3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità,

all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi affidati.

Art. 64.

Visite periodiche

1. Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'articolo 71.

Art. 65.

Visite occasionali

1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' ed il proprietario sottopone la nave a visita occasionale.
2. La visita occasionale e', inoltre, disposta dall'autorita' marittima allorché sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorita' comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre l'unita' alla visita occasionale disposta dall'autorita' marittima, il certificato di sicurezza perde di validita'.

Art. 66.

Visite dopo un periodo di disarmo

1. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.

Art. 67.

Organi di esecuzione delle visite

1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, per le unita' che si trovino in porti esteri.

Art. 68.

Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili

1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza non puo' essere rilasciato,

rinnovato o convalidato.

2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo fissa, in base alle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale procedere all'eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'autorità marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza, annotando detti inconvenienti o deficienze e il termine fissato per la loro eliminazione.

3. Il certificato di sicurezza perde di validità se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.

Art. 69.

Mantenimento delle condizioni dopo le visite

1. Il proprietario mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 70.

Certificato di sicurezza per navi da diporto

1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione dall'autorità marittima che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato, attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione.

Art. 71.

Validità del certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza ha la validità di:

a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;

b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo.

2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

Art. 72.

Apparato motore, impianti ed allestimento

1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unita' a velocita' ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilita' adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
6. Ogni nave e' sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico affidato, ad una prova che permette di determinarne le caratteristiche di stabilita'. Alla visita si procede secondo quanto stabilito all'articolo 67.

Art. 73.

Protezione contro gli incendi

1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformita' alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se e' previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacita' estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.

Art. 74.

Mezzi di salvataggio

1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unita' e' abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio.
2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.
3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.

Art. 75.

Dotazioni di sicurezza

1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:
 - a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni;
 - b) un orologio;
 - c) un barometro;
 - d) un binocolo;
 - e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri;
 - f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;
 - g) strumento di radioposizionamento;
 - h) quattro fuochi a mano a luce rossa;
 - i) quattro razzi a paracadute a luce rossa;
 - l) tre boette fumogene;
 - m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato;
 - n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;

- o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
- p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento;
- q) un riflettore radar;
- r) radio telefono ad onde ettometriche;
- s) n. 1 E.P.I.R.B.;
- t) dispositivo di esaurimento della sentina.

2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

Art. 76.

Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono stabilite:
 - a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonche' le modalita' e la periodicit  delle revisioni delle zattere di salvataggio;
 - b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso;
 - c) le caratteristiche, le modalita' per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1.

Art. 77.

Trasferimento per lavori e navigazione di prova

1. L'autorita' marittima, previa visita dell'organismo tecnico affidato, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla localita' in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione.
2. L'autorita' marittima, sentito l'organismo tecnico affidato, autorizza prove di navigazione con navi da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche.

Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al

percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

Capo II

Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio

Art. 78.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio.

2. Alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio che trasportino piu' di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unita' che non sia:

- a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
- b) un bambino di eta' inferiore ad un anno.

Art. 79.

Tipi di navigazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.

Art. 80.

Tipi di visite

1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite:

- a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attivita' di noleggio, ad esclusione delle unita' immesse per la prima volta in servizio;
- b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di idoneita' al noleggio;
- c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.

2. Le visite sono richieste dall'armatore o, in mancanza, dal proprietario dell'unita' ovvero dal loro legale rappresentante. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico

notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, cui affidare l'esecuzione delle stesse.

Art. 81.

Dichiarazione di idoneita'

1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI.
2. La dichiarazione di idoneita' per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico affidato.

Art. 82.

Certificato di idoneita'

1. Il certificato di idoneita' al noleggio, conforme all'allegato VII, e' rilasciato:
 - a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della dichiarazione di idoneita', dall'autorita' marittima o dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente regolamento;
 - b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attivita' di noleggio, dall'autorita' avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e' rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nei registri.
4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attivita', il certificato di cui al comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
5. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneita' rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia del certificato emesso.
6. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita' provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita', sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
7. Per le unita' che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita' provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nel presente capo. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.

8. Le unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.

Art. 83.

Validita' del certificato di idoneita'

1. Il certificato di idoneita' e' rinnovato ogni tre anni e la sua validita' decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneita'.
2. Il certificato di idoneita' e' sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87.

Art. 84.

Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneita'

1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unita' adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 85.

Visita iniziale

1. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unita' soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
3. La visita e' effettuata prima che l'unita' sia impiegata nell'attivita' di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.

Art. 86.

Visite periodiche

1. Le unita' da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita periodica alla scadenza del certificato di idoneita' per accertare che persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.

Art. 87.**Visite occasionali**

1. Nel caso in cui un'unita' da diporto abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita', lo stesso perde di validita' e l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua convalida.

2. La visita occasionale di un'unita' da diporto e' inoltre disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna allorché sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita'. L'autorita' comunica i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.

Art. 88.**Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza**

1. Le navi e le imbarcazioni da diporto impiegate in attivita' di noleggio hanno a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e IX.

2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione e' annotata sul certificato d'idoneita' a cura degli uffici indicati nell'articolo 82, comma 1.

3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.

4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unita' da diporto impiegata in attivita' di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.

Art. 89.**Numero minimo dei componenti dell'equipaggio**

1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano piu' di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri e' composto da almeno due persone.

2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio e' composto da almeno tre persone.

Capo III**Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo**

Art. 90.

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 91.

Segnalazione

1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.

3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

TITOLO IV

Disposizioni complementari e finali

Art. 92.

Motori a doppia alimentazione

1. La normativa tecnica regolante i motori entro bordo, entrofuoribordo, fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, e' conforme alla regola tecnica elaborata dall'UNI nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 93.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto;

2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992, n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1993, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;

3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 luglio 1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;

5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997, ad eccezione dell'articolo 9, comma 5, degli articoli 15 e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 5, del presente regolamento;

6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

Art. 94.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attivita' previste agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 2008

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 353

Allegato

...omissis...

